

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 23 luglio 1990)

INDICE

AMABILE: per l'incremento nella scuola media dell'obbligo dello studio delle lingue straniere (4-04768) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 3583	CONSOLI: sulle iniziative da assumere in relazione alla riduzione delle aree destinate a spiaggia libera lungo il litorale di Castellana Marittima (Taranto) (4-03681) (risp. VIZZINI, <i>ministro della marina mercantile</i>)	Pag. 3590
ANDREINI: per la sollecita emanazione da parte del Ministero della protezione civile delle ordinanze relative all'utilizzo delle somme previste per le opere di acquedotto approvate dalla conferenza interregionale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po (4-04915) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	3584	DUJANY: per la predisposizione di un'inchiesta in merito alla morte del militare di leva Alberigo Sabatino, avvenuta il 2 gennaio 1989 in una caserma dei carabinieri di Moncalieri (Torino) (4-03803) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	3591
CALLARI GALLI, ALBERICI: per la realizzazione del polo scolastico di Budrio (Bologna) (4-04727) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	3585	FERRARA Pietro: sulle iniziative da assumere in relazione a quanto diffuso dai sanitari francesi in merito ad eventuali rischi psico-fisici collegati all'introduzione dell'ora legale (4-04629) (risp. MARINUCCI MARIANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	3592
CALLARI GALLI, CANNATA: per un intervento volto a rivedere il piano di razionalizzazione scolastica approvato dal provveditore agli studi di Taranto (4-04694) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	3586	IMPOSIMATO: sulle misure adottate dall'Alto Commissario alla mafia a tutela dei familiari dei collaboratori dell'autorità giudiziaria (4-02995) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	3593
CAPPELLI: per un intervento volto a sospendere, per un anno, ogni provvedimento di razionalizzazione per le scuole medie di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) (4-04692) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	3587	sulle indagini effettuate dopo l'omicidio di un dipendente della ditta Sud-Appalti di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sulla gestione della ditta stessa e sulla protezione accordata ai titolari dal vice sindaco della cittadina (4-03283) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	3594
CARLOTTO: sull'opportunità di evitare che i rivenditori effettuino l'operazione di cottura del pane surgelato (4-04278) (risp. MARINUCCI MARIANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	3588	sull'affidamento dell'appalto per la gestione del servizio di nettezza urbana, da parte del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ad esponenti della camorra (4-03651) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	3597

MONTINARO ed altri: sul licenziamento, da parte della società Metal Meccanica Meridionale (3M), di 16 lavoratori, tra cui tutta la rappresentanza sindacale aziendale (4-04244) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 3600	commercio estero, nella liquidazione al personale degli arretrati relativi al lavoro straordinario del 1° settembre 1976 (4-04469) (risp. RUGGIERO, <i>ministro del commercio con l'estero</i>)	Pag. 3618
PINNA, SPOSETTI: sulle procedure di espletamento del concorso a 5032 posti di operatore specializzato di esercizio per il settore postale (4-03921) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3601	sull'errata risposta data dal Ministro della difesa in merito alla vicenda TAR-Geraci (4-04806) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	3619
PIZZO: per un intervento volto a consentire la ripresa dei lavori di costruzione del Museo dei Mille e del Centro studi «Garibaldi» di Marsala bloccati a seguito dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla capitaneria di porto di Trapani (4-01653) (risp. VIZZINI, <i>ministro della marina mercantile</i>)	3603	SANESI: sulle iniziative da assumere in relazione alla precaria stabilità della storica collina di San Miniato in Firenze (4-04266) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	3621
PIZZOL: sullo stoccaggio nel territorio del comune di Gaiarine (Treviso), senza nessun monitoraggio di sicurezza, di una enorme quantità di materiale altamente tossico (4-04409) (risp. RUFFOLO, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3605	SIGNORELLI: per l'utilizzazione del microtelefono portatile in sostituzione del microfono in uso nei telefoni pubblici (4-03799) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3622
PIZZOL, ZANELLA: per un intervento volto a salvaguardare l'attività produttiva ed i livelli occupazionali della società SICCA di Vittorio Veneto (Treviso), rilevata dalla Iveco-FIAT (4-04024) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3606	SPETIČ: sulla trasmissione della seconda rete televisiva andata in onda il 31 maggio 1988, dedicata in parte ai problemi della minoranza italiana in Istria (Jugoslavia), nella quale si è sostenuto che la minoranza slovena in Italia sarebbe meglio tutelata di quella italiana nella Repubblica socialista di Slovenia (4-01665) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3624
POLLICE: sull'effettuazione di controlli sugli iscritti a Democrazia Proletaria, anche in relazione ad una indagine avviata nei confronti di Michele Regina di Pescara (4-00445) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	3607	TRIPODI: sulle misure che si intende adottare al fine di garantire l'incolumità degli amministratori di Taurianova (Reggio Calabria), in relazione all'attentato mafioso compiuto ai danni del sindaco, geometra Marcello Romeo (4-01626) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	3626
per il riesame della decisione di trasferire a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) gli F16 provenienti dalla base militare di Torrejon (Spagna) (4-03497) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	3608	per un intervento volto alla revoca della concessione della spiaggia Marinella sita in località Catona di Reggio Calabria (4-03512) (risp. VIZZINI, <i>ministro della marina mercantile</i>)	3627
sulla previsione nella legge cosiddetta «omnibus», approvata per sanare la situazione creatasi presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a seguito della pratica dell'affidamento di mansioni superiori al personale (4-04374) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3609	VISIBELLI: sulle iniziative da assumere a favore degli operatori penitenziari, con particolare riferimento alla riforma del Corpo degli agenti di custodia (4-03111) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3628
sull'illecita esclusione del personale in quiescenza, da parte dell'Istituto per il		per un intervento volto a dotare di idonei locali l'ufficio marittimo di Trani (Bari) (4-03910) (risp. VIZZINI, <i>ministro della marina mercantile</i>)	3631

AMABILE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la scuola media ha come fine l'elevazione del livello «di educazione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano», allo scopo di «potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo» ... «di favorire l'orientamento dei giovani ai fini della scelta della attività successiva» ... «di perseguire con sviluppi originali, conformi alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente» (premessa generale, parte I - programma decreto ministeriale 9 febbraio 1979);

che la legge n. 517 del 1977, e più specificamente l'ordinanza ministeriale 10 novembre 1983, articolo 5, lettera c), sollecitano la programmazione delle «attività integrative per gli alunni aventi il fine di ampliare il campo dei loro interessi culturali»;

che l'articolo 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 (classi a tempo prolungato) prevede che il collegio dei docenti ha potere di programmare attività integrative (in questo caso attività di insegnamento/apprendimento di una seconda lingua straniera) da utilizzare durante le unità orarie eventualmente disponibili;

che l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1983, articolo 1, lettera b), stabilisce essere istituite nelle scuole medie classi a tempo prolungato nelle quali si svolgono libere attività complementari aventi il fine di ampliare il campo degli interessi culturali ed espressivi degli alunni,

l'interrogante chiede di sapere se il preside di scuola media, accertato quanto in premessa è stato riportato, nella considerazione che i rapporti interpersonali e la dimensione europea della scuola impongono una presa di coscienza diretta nonchè la conoscenza di diverse lingue straniere europee perchè «la libera circolazione delle persone» ed il «riconoscimento dei diplomi» nell'ambito della comunità costituiscono problemi di rilevantissima portata, può tuttora chiedere, ai sensi degli articoli 62 e 63 del regio decreto n. 965 del 1924, al provveditore agli studi della provincia che venga posta nota sul diploma di licenza media dello studio della seconda lingua straniera giusta le modalità previste dall'ordinanza ministeriale emanata in occasione degli esami di Stato, atteso che il corso integrativo di seconda lingua straniera è stato liberamente richiesto, ha avuto caratteri di stabilità, ha avuto orari e programmi normali, è stato svolto da insegnante in completamento orario di cattedra (18 ore) con sicura conoscenza della lingua straniera e, perciò, non gravante sul bilancio della scuola o delle famiglie.

Tanto si chiede per dare possibilità ai presidi di poter usare sicuri strumenti al fine dell'incremento degli studi delle lingue straniere, atteso che alla scuola media appartengono alunni della seconda fascia

dell'obbligo scolastico che potrebbero non continuare gli studi e potrebbero inserirsi, invece, nel mondo del lavoro.

(4-04768)

(8 maggio 1990)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede che i provveditori agli studi possano autorizzare - su richiesta dei competenti capi di istituto e ove ne ricorrano le condizioni - l'apposizione, sui diplomi di licenza media, di una nota attestante lo studio della seconda lingua straniera.

Si chiarisce - al riguardo - che, in presenza della vigente normativa, l'annotazione di cui trattasi può essere posta solo da quelle scuole che abbiano introdotto l'insegnamento di una seconda lingua in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: tale norma prevede, infatti, la sperimentazione «come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture».

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(4 luglio 1990)

ANDREINI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che con la legge 5 aprile 1990, n. 71, è stato finalmente, dopo dieci reiterazioni, convertito il «decreto atrazina»;

che la situazione idrica di molte regioni si è ulteriormente aggravata;

che in Polesine il disagio si è fatto addirittura cronico;

che l'utilizzo delle somme previste per le opere di acquedotto individuate dalle regioni ed approvate dalla conferenza interregionale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po deve avvenire attraverso ordinanze del Ministero della protezione civile;

che a distanza di due mesi le ordinanze, pur predisposte durante il faticoso *iter*, non risultano ancora trasmesse alle regioni,

l'interrogante chiede di sapere:

che cosa giustifichi tali ritardi;

quali difficoltà tecniche si frappongano;

se vi siano ancora istruttorie in corso;

quando si ritenga di emanare le tanto attese ordinanze.

(4-04915)

(7 giugno 1990)

RISPOSTA. - Con ordinanze n. 1920/FPC, n. 1921/FPC, n. 1922/FPC, n. 1923/FPC, n. 1924/FPC e n. 1925/FPC, datate 30 maggio 1990, sono state dettate misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare la situazione di crisi idrica derivante dalla contaminazione da diserbanti rispettivamente nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Il ritardo lamentato nella interrogazione è stato dovuto alla mancata conversione nei termini di legge dei vari decreti che disponevano i predetti interventi.

Si è reso necessario, pertanto, per ovvi motivi di opportunità e al fine di evitare l'emanazione di ordinanze non in linea con disposizioni legislative soggette a modifiche, attendere la conversione del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, avvenuta con la legge 5 aprile 1990, n. 71, per la predisposizione dei citati provvedimenti normativi che hanno, peraltro, richiesto l'intesa con i Ministeri dell'ambiente, della sanità e del tesoro e gli opportuni contatti con le regioni interessate.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
LATTANZIO

(6 luglio 1990)

CALLARI GALLI, ALBERICI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.*

– Premesso:

che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e riguardante il cosiddetto piano di razionalizzazione, il consiglio scolastico provinciale di Bologna ha respinto la proposta di istituzione di un polo scolastico in Budrio presentata dal 31° distretto, riguardante l'aggregazione del liceo scientifico «G. Bruno» con la sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Stato «O. Belluzzi» di Budrio;

che l'efficacia e la produttività della suddetta proposta è stata ampiamente motivata nella delibera n. 9/89 del 31° distretto scolastico di Budrio,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda, accertate le circostanze sopra indicate, fare in modo che la proposta di costituire il polo scolastico di Budrio possa essere realizzata.

(4-04727)

(18 aprile 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la possibilità di aggregazione di istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo, prevista dall'articolo 22 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 417 del 1989, è finalizzata al recupero delle situazioni territoriali di particolare precarietà e disagio, nelle quali, per carenze strutturali, detti istituti dovrebbero perdere l'autonomia.

Nel caso evidenziato dagli onorevoli interroganti il mancato accoglimento della proposta di aggregazione del liceo scientifico «G. Bruno» con la sezione staccata dell'istituto tecnico industriale «O. Belluzzi» funzionanti nel comune di Budrio, avanzata dal distretto scolastico n. 31, non comporterà alcun pregiudizio per docenti e allievi,

in quanto il piano di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1990-91, non ha previsto alcuna soppressione o contrazione di istituti statali in tale comune.

D'altra parte, secondo quanto precisato dal competente provveditore agli studi di Bologna, potrebbe anche presentarsi negli anni successivi la possibilità di una diversa e più congrua sistemazione delle istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito territoriale con ipotesi di mantenimento nel comune di Budrio di istituti superiori di secondo grado su basi omogenee.

Com'è noto, peraltro, agli onorevoli interroganti, sulla proposta in parola si era espresso negativamente anche il consiglio scolastico provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(28 giugno 1990)

CALLARI GALLI, CANNATA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.*

- Premesso:

che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e riguardante il cosiddetto piano di razionalizzazione, il consiglio scolastico provinciale di Taranto ha proposto, e il provveditore competente ha approvato, un piano di razionalizzazione che ha suscitato un grave stato di tensione in larghi settori della comunità scolastica tarantina;

che fra le scelte operate dal piano per il prossimo anno scolastico suscitano gravissime perplessità quelle riguardanti:

a) l'aggregazione del liceo scientifico «Vico» di Laterza (13 classi) con la sede centrale del liceo classico «Flacco» di Castellaneta e con la sezione staccata di Ginosa del liceo classico «Flacco» di Castellaneta (9+5 classi rispettivamente);

b) l'aggregazione del liceo scientifico «Fermi» di Martina Franca (19 classi) con la sezione per geometri dell'istituto tecnico commerciale «Da Vinci» di Martina Franca (12 classi);

che la proposta di aggregazione del liceo scientifico «Vico» presenta nel piano una ipotesi subordinata che ne prevede sia l'aggregazione con la sezione staccata di Ginosa del liceo classico «Flacco» di Castellaneta che l'aggregazione della sede centrale del liceo classico «Flacco» di Castellaneta con la sezione staccata di Palagianò dell'istituto tecnico commerciale «Fermi» di Taranto (9 classi);

che l'ipotesi di aggregazione del liceo scientifico «Fermi» di Martina Franca risulta contestuale al mantenimento dell'autonomia del liceo classico «Tito Livio» di Martina Franca (20 classi),

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intenda accertare, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge per la definizione del piano nazionale, la congruità e la correttezza delle proposte contenute nel piano sopraccitato e l'esistenza di soluzioni

alternative più adeguate e giuridicamente conformi alle stesse disposizioni di legge.

(4-04694)

(5 aprile 1990)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

Infatti, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990-91, non è stato adottato alcun provvedimento per i licei menzionati nell'atto parlamentare in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(2 luglio 1990)

CAPPELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il consiglio scolastico provinciale di Forlì ha formulato un piano di razionalizzazione della rete scolastica che prevede l'aggregazione della scuola media di Galeata con quella di Civitella di Romagna;

che la scuola media di Galeata non ha la vacanza della presidenza mentre quella di Civitella di Romagna, al contrario, si trova nelle condizioni di presidenza vacante, per cui il piano predisposto dal consiglio scolastico provinciale di Forlì appare viziato di legittimità, non essendosi tenuto conto dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 40 del 22 febbraio 1990;

che il distretto scolastico n. 43, all'unanimità, ha deliberato una richiesta di deroga, per un anno, relativamente alle aggregazioni o fusioni relative a tutte le scuole della valle del Bidente, dove sono situate le due scuole medie citate, allo scopo di raggiungere un'intesa con le amministrazioni comunali interessate, nell'interesse generale di tutte le comunità;

che le scuole suddette si trovano in territori montani particolarmente disagiati, dove le popolazioni ancora residenti hanno diritto a condizioni di vita dignitosa e al mantenimento delle tradizioni e della propria identità culturale, umana e socio-economica che trovano nella scuola un preciso punto di riferimento,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno sospendere, per un anno, ogni provvedimento di razionalizzazione per le scuole medie sopra citate, accogliendo la proposta del distretto scolastico n. 43, che è impegnato, d'intesa con le amministrazioni comunali, a formulare, nel frattempo, una proposta operativa tendente a razionalizzare il servizio scolastico così come previsto dalla legge n. 426 del 1988 e dalla successiva ordinanza ministeriale n. 40.

(4-04692)

(5 aprile 1990)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che nell'ambito degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990-91 adottati ai sensi

delle leggi n. 426 del 1988 e n. 417 del 1989 ed in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 è stata disposta la soppressione di autonomia della scuola media di Galeata e la sua trasformazione in sezione staccata dipendente dalla scuola media di Civitella di Romagna.

Detto provvedimento è stato proposto dal competente provveditore agli studi di Forlì il quale ha recepito l'orientamento espresso in tal senso, all'unanimità, dal consiglio scolastico provinciale nella seduta del 21 marzo 1990.

I motivi che hanno indotto il massimo organo di democrazia scolastica della provincia a deliberare poi la soppressione d'autonomia della succitata scuola sono i seguenti:

nell'anno scolastico 1989-90 la scuola media statale di Galeata funzionava con un totale di 6 classi; la scuola media di Civitella funzionava con un totale di 7 classi (4 classi nella sede centrale, più 3 classi nella sezione staccata di Cusercoli);

il comune di Galeata ha una popolazione di 2240 abitanti mentre il comune di Civitella ha una popolazione di 3799 abitanti;

i due comuni, ancorchè situati in una zona collinare, distano tra loro appena 3 chilometri;

la vacanza della presidenza della scuola media di Civitella era del tutto casuale, derivando da un pensionamento anticipato ed inaspettato della preside titolare che, dimissionaria a fine agosto 1989, non aveva consentito la tempestiva copertura con altro preside titolare;

la posizione geografica del comune di Civitella, per territorio di gran lunga più ampio, è baricentrica rispetto alla propria frazione di Cusercoli, a sud, e al comune di Galeata, a nord, e pertanto appariva più idonea a costituire un presidio educativo amministrativamente autonomo.

Si fa, infine, presente che il provvedimento in parola non pregiudica in alcun modo l'assolvimento dell'obbligo scolastico in quanto gli allievi continueranno a frequentare nel medesimo comune e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(2 luglio 1990)

CARLOTTO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la produzione e la vendita del pane surgelato è regolata dalla circolare del Ministero della sanità del 26 febbraio 1988;

che in base a tale circolare il pane surgelato dev'essere ceduto al consumatore finale in confezioni sigillate senza che sia possibile al rivenditore manomettere e operare sul prodotto con ulteriori fasi di completamento cottura;

che nella trasmissione «Diogene» di venerdì 1° dicembre 1989 è stato intervistato in proposito il Ministro della sanità, il quale avrebbe lasciato intendere che quanto prima verrà emanata una nuova circolare

che autorizza il rivenditore ad aprire gli involucri sigillati e a completare l'operazione di cottura del pane in esso contenuto;

che tale paventata ipotesi creerebbe gravi inconvenienti nella vendita del prodotto a danno del consumatore, non più in grado di conoscere e valutare se il pane acquistato proviene da diretta panificazione o da prodotto scongelato con il rischio che, ignorando ciò, potrebbe sottoporre a nuova congelazione il pane acquistato, che risulterebbe altamente dannoso per la salute;

che, per inciso, suscita molte perplessità la circostanza che il rivenditore non è sempre in possesso di regolare licenza di panificazione e non è quindi in grado di garantire l'ottimale cottura definitiva del prodotto scongelato,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di adottare per evitare quanto sopra paventato.

(4-04278)

(21 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito alle prospettive di futura produzione e vendita di pane surgelato in confezioni sigillate, sembra giustificato ritenere che le preoccupazioni al riguardo esternate nell'interrogazione cui si risponde siano - quantomeno - eccessive.

Premesso, infatti, che - innanzitutto - nell'uso corrente si parla impropriamente di pane «surgelato» - laddove il prodotto considerato, per essere stato sottoposto a trattamento di congelazione «rapida» senza aver ancora subito il prescritto ciclo completo di cottura, potrebb'esser definito, tutt'al più, «semilavorato» od «impasto precotto - surgelato per pane» - la ricordata lettera circolare ministeriale del 26 febbraio 1988 non disciplina, nè avrebbe mai potuto disciplinare, la produzione e la vendita di tale prodotto «atipico» surgelato.

Essa, vale a dire, si è limitata a richiamare le disposizioni (queste si «normative») vigenti e vincolanti, allo stato attuale, in materia di panificazione e di vendita di alimenti surgelati.

Ne consegue che, per una reale ed efficace soluzione del problema, adeguata anche e soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, sarebbe indispensabile - ove si ritenesse di seguire siffatto orientamento merceologico-produttivo - affrontare la disciplina di questo nuovo settore alimentare con specifica normativa, che sola potrebbe consentire, in particolare al venditore, lo sconfezionamento del prodotto ed il completamento del suo prescritto ciclo di cottura.

D'altra parte, qualora emergesse a livello interministeriale un orientamento in questo senso, le perplessità manifestate nell'interrogazione a giusta salvaguardia dei consumatori - acquirenti saranno certo tenute in debita considerazione da questo Ministero per precipuo dovere istituzionale.

Non va sottaciuto, infatti, che proprio essenziali aspetti, quali la corretta informazione dei consumatori, gli esercizi ammessi ad effettuare lo scongelamento del prodotto, le caratteristiche ed i peculiari requisiti per essi necessari, come pure le altre prescrizioni complementari da imporre a tutela dei consumatori stessi sotto il duplice profilo igienico-sanitario e merceologico, sono stati fin dall'inizio sottolineati dalla competente Direzione generale di questo

Ministero e non potranno - quindi - essere trascurati in funzione di eventuali iniziative normative da adottare.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(28 giugno 1990)

CONSOLI. - *Ai Ministri delle finanze, della marina mercantile e dell'ambiente.* - Premesso:

che lungo la fascia demaniale di Castellaneta Marina (Taranto) (fogli di mappa 123, 124, 125, 126) sono state rilasciate in anni passati diverse concessioni demaniali, *ex* articolo 36 del codice della navigazione, ad alcuni stabilimenti balneari;

che, benchè ormai da anni non siano state rilasciate nuove concessioni nè siano state apportate variazioni nelle superfici delle concessioni, le aree destinate a spiaggia libera si sono notevolmente ridotte e sempre nuovi ostacoli (recinzioni, muretti, eccetera) si frappongono all'accesso diretto al mare per i cittadini;

che appaiono disattese le numerose prescrizioni contenute in ordinanze e decreti dell'autorità marittima, a cominciare dallo spazio di 5 metri dalla battigia garantito al diritto di transito (spazio che dovrebbe tra l'altro essere opportunamente segnalato a cura degli stabilimenti),

si chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge ed un regolare ed ordinato svolgimento delle attività turistico-balneari, garantendo in particolare il coordinamento delle varie autorità competenti ed assicurando i mezzi necessari.

(4-03681)

(25 luglio 1989)

RISPOSTA. - In relazione a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto si fa presente che da informazioni assunte presso la capitaneria di porto di Taranto, competente per il territorio di Castellaneta Marina, non risulta che vi siano ostacoli per il libero accesso al mare, nè che vengano disattese le ordinanze emanate, al riguardo, dalla stessa autorità marittima.

Per quanto riguarda l'utilizzo della fascia demaniale marittima si fa altresì presente che da anni non vengono rilasciate nuove concessioni; sono invece in corso di istruttoria richieste di ampliamento di concessioni già in atto, non nella estensione lineare ma con riferimento alla superficie totale delle concessioni. Ciò in conseguenza di una maggiore profondità dell'arenile dovuta al naturale ripascimento del litorale.

I controlli lungo il litorale saranno assicurati anche per il futuro al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e il regolare svolgimento delle attività turistico-balneari a vantaggio di tutti i cittadini.

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

(3 luglio 1990)

DUJANY. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il mattino del 2 gennaio 1989, in una caserma dei carabinieri di Moncalieri (Torino), un giovane di leva, Alberigo Sabatino, di 21 anni, moriva per l'esplosione di un colpo di arma da fuoco all'addome; il fatto fu immediatamente considerato dal locale comando (come risulta dal fonogramma n. 26/3) quale suicidio, senza che venisse accertata la causa, come l'accidentalità. La stessa versione veniva successivamente sostenuta fino al decreto di archiviazione del 10 febbraio 1989, nonostante le richieste dei familiari di approfondire l'inchiesta, nel corso della quale non sono stati sentiti nè il padre del giovane, maresciallo capo dei carabinieri Alberto Sabatino, che allo scopo inviò un esposto non preso in considerazione, nè il capitano della II compagnia, nè il maresciallo Cugno, diretto superiore del giovane, nè altri carabinieri presenti in caserma per l'accertamento di circostanze, esposte dal padre del giovane, che contraddicono la versione del suicidio;

che la statuizione penale del suicidio reca non poco pregiudizio alla famiglia e che sulla vicenda anche la stampa, sia nazionale («Famiglia Cristiana», «Stampa Sera»), sia locale, ha diffusamente contestato la liquidazione sommaria dell'evento;

che il provvedimento di archiviazione, per consolidata giurisprudenza, non impedisce di ottenere in via amministrativa l'accertamento di eventuali responsabilità di carattere disciplinare o l'accidentalità della *mortis causa*,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché venga aperta un'inchiesta amministrativa sul caso e vengano effettuati gli approfondimenti richiesti sia con l'esposto del padre del giovane datato 31 gennaio 1989 sia con quello della sorella Maria Grazia Sabatino in data 23 maggio 1989 indirizzato al Ministro della difesa, e ciò al fine di fare definitiva chiarezza sul discusso caso.

(4-03803)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Il 2 gennaio 1989 il carabiniere ausiliario Alberigo Sabatino, all'interno di una camerata del 1° battaglione carabinieri «Piemonte» di Moncalieri, è deceduto, dopo essersi esploso un colpo di pistola d'ordinanza all'addome.

Il giudice istruttore del locale tribunale, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha emesso decreto di archiviazione del caso per «suicidio».

Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria conseguente al doloroso evento si è ritenuto necessario esaminare accuratamente tutti i dati suscettibili di offrire un contributo utile all'accertamento della dinamica dell'episodio e delle relative motivazioni.

In tale quadro, è stato - tra l'altro - ritrovato un foglietto recante la scritta: «Io non voglio vivere, non provo niente per nulla. Mi domando perchè Dio ha voluto farmi nascere! Forse per far star male gli altri che mi devono sopportare. Comunque io vivo nel mondo dei sogni mentre la vita va avanti. Ho paura di ogni giorno che passa perchè non mi sento di affrontare la realtà».

Le istanze del padre e della sorella del Sabatino sono state prese in

esame e hanno formato oggetto di approfonditi accertamenti dai quali, tuttavia, non sono emerse nuove risultanze. Le stesse sono state trasmesse all'autorità giudiziaria ed allegate al relativo fascicolo.

Si ritiene, pertanto, che sul caso sia stata condotta ogni possibile azione diretta a far chiarezza e ad eliminare qualsiasi ragionevole motivo di dubbio e incertezza.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(17 luglio 1990)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che dal 1976 nel nostro paese è in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, l'ora legale e che anche questo anno, iniziando il 25 marzo 1990, avrà durata di 6 mesi e scatterà contemporaneamente negli altri paesi della CEE;

considerato che viene ipotizzato da medici francesi un eventuale rischio per la salute, con conseguenze chimico-patologiche, dovute ad alterazioni dei ritmi biologici naturali;

ritenuto:

che l'andamento psicofisico legato al rapporto buio-luce richiede un costo fisiologico per la salute, ma, secondo i critici dell'ora legale, l'alterazione dei ritmi circadiani può provocare effetti sulla pressione arteriosa, sulla temperatura del corpo, su alcune funzioni ormonali, sul sistema nervoso, nonchè rischi di disadattamento in misura più rilevante per i bambini, per i lavoratori turnisti in fabbrica e per i lavoratori agricoli;

che nel nostro paese l'opinione pubblica potrebbe lasciarsi suggestionare dall'allarme scatenato oltralpe, determinando paure immotivate a causa di una disinformazione superficiale,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si ritenga di adottare per un'appropriata educazione sanitaria che chiarisca il problema e rassicuri i cittadini.

(4-04629)

(22 marzo 1990)

RISPOSTA. - In merito al problema della possibile incidenza sfavorevole sull'organismo umano dell'annuale adozione «stagionale» dell'ora cosiddetta «legale», si deve tener conto, secondo il recente parere in materia espresso dall'Istituto superiore di sanità, dell'«andamento ritmico» ormai da lungo tempo assunto, in modo palese e conclamato nella specie umana, da sempre più numerose funzioni somatiche e manifestazioni comportamentali. Nello stesso tempo, differenze inter-individuali nei comportamenti sociali «di routine», quali, ad esempio, adattamenti a modificazioni dell'alternanza sonno - veglia, oppure prestazioni psico-fisiche più soddisfacenti in determinate ore della giornata piuttosto che in altre (soggetti cosiddetti «mattinieri» ovvero «serotini») costituiscono di per sè evidenti controprove che non esiste all'origine in natura un programma «circadiano» univoco.

È stato, peraltro, constatato che - in generale - queste oscillazioni,

in base alle quali – ad esempio – il «picco» di benessere e/o del miglior rendimento corrisponde alle prime oppure alle ultime ore della giornata, non danneggiano in modo significativo l'attività quotidiana. Questo perchè – in altre parole – come è lecito attendersi in una specie, come quella umana, caratterizzata ormai da un grado così «sofisticato» di organizzazione sociale – certi fenomeni costituiscono una sorta di «marker» di una struttura «circadiana» molto articolata e differenziata anche sotto il profilo genetico.

D'altra parte, sembra oggi evidente che i condizionamenti da «fattori non genetici» (quali – ad esempio – il patrimonio individuale di memoria, di critica, di realizzazione sociale, di scelte affettive) rendono particolarmente duttile ed elastica, potremmo dire «plastica», la risposta di ogni singolo individuo a variazioni anche assai rapide e disordinate delle condizioni ambientali, dovendo risentire, per forza di cose, dell'esistenza di taluni «sincronizzatori» obbligati (quali gli orari di lavoro», modalità e tempi dei trasporti). Ciò fa sì che, anche da questo punto di vista, l'uomo possa ben a ragione definirsi «il più adattabile dei mammiferi».

In tale ambito si ritiene, quindi, di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto l'Istituto superiore di sanità, secondo il quale la periodica introduzione dell'«ora legale», basata sulla differenza di una sola ora rispetto all'ora astronomica, non può considerarsi suscettibile di determinare alcuna incidenza significativa sull'organismo umano.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(28 giugno 1990)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere se l'Alto Commissario Domenico Sica abbia assunto iniziative concrete a tutela dei familiari dei collaboratori dell'autorità giudiziaria, oggetto di un massacro sistematico e privi di qualunque tutela.

(4-02995)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA. – È noto all'onorevole interrogante che la legge 15 novembre 1988, n. 486, ha attribuito all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa lo specifico compito di adottare o di far adottare tutte le misure occorrenti ad assicurare l'incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione fornita nell'ambito di indagini o di procedimenti relativi ad attività criminose di stampo mafioso.

La norma, introdotta dall'articolo 2 della legge n. 486 del 1988, stabilisce un importante principio di massima ma non precisa gli strumenti di cui l'Alto Commissario possa concretamente avvalersi per realizzare tale obiettivo.

Per ottemperare alle finalità della legge, l'Alto Commissario ha comunque avviato contatti con magistrati, impegnati in inchieste su fatti di criminalità organizzata, che hanno consentito una prima rilevazione

delle persone da proteggere, individuate in oltre 2000 soggetti comprendenti anche i familiari a rischio, e forme di intervento concreto, in favore di circa 449 «collaboratori».

Una prima serie di provvedimenti ha riguardato misure di vigilanza idonee ad assicurare la tutela fisica di tali persone, adottate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza su impulso dell'Alto Commissario, il quale non manca di verificare la adeguatezza dei dispositivi di protezione.

Altre misure attengono al settore dell'assistenza, mediante l'erogazione di contributi finanziari, il trasferimento di familiari anche all'estero, il ricovero presso comunità terapeutiche o altri centri, il reperimento di alloggi e la ricerca di occupazione.

Sono stati poi promossi interventi indiretti per procurare dimore provvisorie, per assicurare l'assistenza sanitaria in casi urgenti, nonché l'iscrizione e la frequenza della scuola dell'obbligo ai figli delle persone protette.

L'ufficio dell'Alto Commissario si è dovuto anche occupare, talvolta, in stretto raccordo con l'autorità giudiziaria, dei trasferimenti delle persone protette, imposti dalle esigenze processuali, ed ha curato la predisposizione di adeguate misure di protezione in caso di concessione degli arresti domiciliari o della libertà provvisoria.

La normativa vigente è inadeguata ad avviare un programma efficace di tutela dei testimoni che decidono di dissociarsi dalle grandi organizzazioni criminali per collaborare con lo Stato.

Sono quindi necessarie disposizioni integrative, che ne stabiliscano, in concreto, modalità e contenuti, per la cui individuazione, sia sotto il profilo legislativo sia sotto quello amministrativo, è stato da tempo costituito un gruppo di lavoro.

L'attività del gruppo di studio ha consentito di giungere alla predisposizione di uno schema di progetto legislativo, che verrà sottoposto alle valutazioni e all'approvazione del Consiglio dei ministri non appena definite delicate questioni connesse con l'intero sistema di protezione e di misure, previsto nei confronti dei dichiaranti e dei loro familiari, e con le relative modalità di gestione nelle diverse fasi giudiziarie e di polizia.

Non vanno infatti dimenticate le difficoltà delle varie questioni in corso d'esame, dovendosi definire una normativa per certi aspetti nuova per il sistema legislativo nazionale, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal nuovo codice di procedura penale.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 luglio 1990)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* – Per sapere se sia vero:

a) che l'ultimo omicidio di camorra avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, nel gennaio 1989, a danno di Fretta Giuseppe, dipendente della nettezza urbana di Santa Maria Capua Vetere, sarebbe stato

commesso in relazione alla gestione della nettezza urbana da parte della ditta Sud Appalti;

b) che tale ditta, già gestita da Romano Luigi e Agizza, sottoposti a procedimento penale per associazione per delinquere davanti al giudice istruttore di Napoli, viene oggi gestita da Romano Leonilde, al cui matrimonio avrebbero partecipato i coniugi Di Muro quali testimoni di nozze;

c) che la ditta in questione, pur non essendo fornita dei requisiti previsti dalla legge antimafia n. 646 del 1982, per la partecipazione ad una gara di appalti e comunque per continuare a gestire la nettezza urbana, ha vinto la gara e sta continuando la gestione della nettezza urbana grazie all'interessamento del sindaco e del vice sindaco Nicola Di Muro;

d) che appare particolarmente grave la circostanza che la nettezza urbana a Santa Maria Capua Vetere sia ancora gestita da una ditta di proprietà di due persone tuttora sottoposte a procedimento penale in base all'articolo 416-bis del codice penale (associazione per delinquere di stampo camorristico) e attualmente agli arresti domiciliari;

e) che i prezzi praticati dalla ditta Sud Appalti sono di gran lunga superiori a quelli delle cooperative gestite dal presidente Pasquale Manzoni e da altre cooperative;

f) che lo stesso Nicola Di Muro sembra essere stato oggetto di un rapporto di denuncia da parte dei carabinieri a causa della mancata concessione di una licenza edilizia in favore della cooperativa Mancusi di Santa Maria Capua Vetere, senza giustificati motivi;

g) che la stessa ditta Sud Appalti avrebbe omesso di denunciare l'incendio di un suo pullman, seguendo regole di omertà tipiche degli appartenenti alla camorra;

h) che nei confronti dello stesso Nicola Di Muro sarebbero in corso indagini per falsità materiale ed ideologica relativa alla partecipazione dello stesso alle riunioni della giunta e del consiglio comunale;

i) che nei confronti della stessa persona altre indagini sarebbero in corso a causa dell'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di gas alla società SICET, nella quale sarebbero implicati elementi della camorra;

l) che lo stesso Di Muro sarebbe proprietario di un ingente patrimonio immobiliare e societario intestato a prestanome del quale non è ben chiara l'origine.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

a) se l'Arma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere abbia presentato un rapporto di denuncia nei confronti del signor Nicola Di Muro e per quali reati;

b) quali indagini siano state svolte sul conto dei titolari della ditta Sud-Appalti e se la gestione della nettezza urbana avvenga in conformità della legge antimafia;

c) se la ditta Sud Appalti di Romano ed Agizza, incriminati per appartenenza alla camorra, fosse regolarmente iscritta all'albo della prefettura;

d) se sia vero che il signor Nicola Di Muro si interessò presso il Ministero dell'interno per la nomina del nuovo questore di Caserta;

e) se sia stata promossa azione penale contro il Di Muro per il delitto di associazione per delinquere o per altro delitto.

(4-03283)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

Le indagini per l'individuazione dei responsabili dell'omicidio del pregiudicato Giuseppe Fratta, compiuto il 25 gennaio 1989 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sono state condotte dal competente commissariato di pubblica sicurezza.

Le risultanze sono state riferite alla magistratura con rapporto di polizia giudiziaria del 7 aprile 1989.

Attualmente è pendente presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere il relativo procedimento penale a carico di ignoti.

Giuseppe Fratta era dipendente della ditta Sud Appalti appartenente, fino al dicembre 1983, ai fratelli Antonio e Maria Agizza.

Dal 19 maggio 1989, amministratore unico della Sud Appalti è Cinzia d'Alessandro, nata a Napoli il 16 luglio 1955.

Leonilde Romano ha ceduto le cariche societarie prima ricoperte il 9 maggio 1989.

Risulta che il padre di Leonilde Romano, Luigi, venne denunciato il 30 dicembre 1983 dalla compagnia dei carabinieri di Pozzuoli, insieme con Lorenzo Nuvoletta ed altre 21 persone, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.

Il 16 marzo 1988 fu arrestato per estorsione ed il 2 aprile 1989 denunciato nuovamente per associazione mafiosa unitamente ad Antonio Agizza.

In merito a quanto asserito dall'onorevole interrogante a carico della ditta Sud Appalti, sono al vaglio dell'autorità giudiziaria tutti gli atti relativi alle gare d'appalto vinte dall'impresa, sequestrati dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere su disposizione della locale procura della Repubblica.

La Sud Appalti è una società per azioni e non è quindi tenuta a richiedere l'iscrizione nei registri delle cooperative presso la prefettura.

L'impresa non risulta comunque registrata presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Da accertamenti compiuti risulta poi che il 28 ottobre 1988 due dipendenti della società denunciarono la rapina di due automezzi rinvenuti successivamente incendiati.

I fatti sono stati riferiti il 22 gennaio 1989 all'autorità giudiziaria dalla stazione dei carabinieri di Marcianise.

Risponde al vero che Nicola Di Muro e la consorte Emanuela Trapani abbiano partecipato come testimoni al matrimonio di Leonilde Romano.

Nicola Di Muro, vicesindaco di Santa Maria Capua Vetere, è stato in più occasioni deferito alla magistratura dalla competente compagnia dei carabinieri con diversi rapporti di polizia giudiziaria.

In particolare, il 12 maggio 1985 fu denunciato per minaccia aggravata, reato dal quale venne assolto per insufficienza di prove il 16 settembre 1986 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il 16 dicembre 1988, il Di Muro venne denunciato per i reati di falsità materiale ed ideologica relativa alla partecipazione alle riunioni della giunta e del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere.

L'amministratore comunale è stato altresì oggetto di rapporti, con i quali la compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere ha riferito all'autorità giudiziaria sulla compravendita di numerosi terreni dichiarati edificabili a seguito di varianti del piano regolatore, sulla gestione delle cooperative edilizie e sugli abusi compiuti nella compilazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi costruiti a norma della legge n. 219 del 1981.

Su tutte queste vicende sono in corso indagini giudiziarie, come anche sulla partecipazione di Nicola Di Muro in attività creditizie, societarie ed immobiliari.

Quanto alla vicenda della cooperativa «Marus», cui fa riferimento l'onorevole interrogante, con rapporto giudiziario del 21 marzo 1989 i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno segnalato alla competente procura della Repubblica presunti illeciti connessi con la mancata assegnazione, in favore della cooperativa stessa, di un suolo in diritto di superficie.

Nel rapporto giudiziario è posto in rilievo l'interessamento alla vicenda del vicesindaco di Santa Maria Capua Vetere, pur nell'insufficienza dei riscontri oggettivi acquisiti.

Si soggiunge, infine, che le indagini sull'aggiudicazione alla società SICIM dell'appalto per la metanizzazione del territorio comunale si sono concluse il 27 giugno 1989 con l'archiviazione del procedimento penale, disposta dal giudice istruttore presso il locale tribunale, su conforme richiesta del pubblico ministero.

In merito a tutte le vicende, segnalate dall'onorevole interrogante, sono attualmente in corso autonome indagini informative dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, promosse nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge 15 novembre 1988, n. 486.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 luglio 1990)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* -
Premesso:

che - come messo in evidenza con l'interrogazione 4-03283 del 27 aprile 1989 - la gestione della nettezza urbana a Santa Maria Capua Vetere è stata affidata dal comune di quella città alla società Sud Appalti, facente capo a Luigi Romano e Antonio e Vincenzo Agizza - incriminati per associazione per delinquere di stampo mafioso - anche se intestata a Romano Leonilde o ad altra persona;

che a seguito di verbali di gara n. 2055/88 e n. 2057/88 il comune di Santa Maria Capua Vetere affidava in appalto la gestione del servizio di pulizia del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei locali comunali alla Italservizi srl, già individuata dalla magistratura napoletana come collegata al clan di Lorenzo Nuvoletta, uno dei massimi esponenti di «Cosa nostra» e trafficante internazionale di droga;

che, con requisitoria del giugno 1989, i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli Roberti e Gay hanno chiesto al giudice istruttore di Napoli il rinvio a giudizio dinnanzi al tribunale di Napoli per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non solo di Lorenzo Nuvoletta e Edoardo Nuvoletta ma anche di Luigi Romano, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza insieme ad altri pericolosi criminali, anche latitanti, tra cui Pasquale Scotti e Carmine Esposito;

che per Luigi Romano, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza esiste la richiesta di rinvio a giudizio, nella loro qualità di contitolari o comunque cointeressati alla Italservizi srl, anche per i reati di tentata estorsione aggravata in danno dell'Istituto universitario navale di Napoli, commesso in Napoli fin dal settembre-ottobre 1987;

che i mandati di cattura del giudice istruttore di Napoli dottor P. Mancuso risultano essere stati emessi contro Luigi Romano, Antonio Agizza e Vincenzo Agizza, in concorso con Lorenzo e Edoardo Nuvoletta, fin dal 15 marzo 1988 e quindi in epoca precedente l'inizio del servizio di pulizia presso i locali del comune e del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, fissato per il periodo 1° giugno 1988-31 maggio 1989;

che, nonostante i gravi reati attribuiti ai titolari delle società Sud Appalti e Italservizi, ad essi sarebbe stata consentita, anche mediante proroga, la continuazione dei servizi medesimi e per di più in uffici delicati come il comune di Santa Maria Capua Vetere e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che il prezzo offerto dalla Italservizi era verosimilmente sproporzionato e di gran lunga superiore a quello praticato da altre ditte operanti nello stesso settore;

che tutto ciò costituisce un chiaro esempio di infiltrazione della camorra nel comune di Santa Maria Capua Vetere,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se e quali indagini siano state svolte sul conto dei titolari delle ditte Sud Appalti e Italservizi da parte della locale polizia giudiziaria;

b) se le ditte Sud Appalti e Italservizi, i cui titolari effettivi sono stati incriminati, arrestati e richiesti di rinvio a giudizio da parte dell'autorità giudiziaria di Napoli, fossero regolarmente iscritte all'albo delle imprese della prefettura di Caserta in conformità con la «legge Rognoni-La Torre»;

c) quali siano stati i prezzi fissati per gli appalti aggiudicati alle ditte Sud Appalti e Italservizi e se si ritenga che fossero congrui o, come è verosimile, eccessivi rispetto ai prezzi correnti di mercato;

d) se il comitato regionale di controllo competente per territorio avesse approvato gli appalti aggiudicati dal comune di Santa Maria Capua Vetere alle società Italservizi e Sud Appalti e le successive eventuali proroghe;

e) se la procura della Repubblica e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbiano avviato indagini per stabilire la regolarità dell'aggiudicazione degli appalti ad esponenti della camorra.

(4-03651)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

In merito ai quesiti, formulati dall'onorevole interrogante circa le gare di appalto aggiudicate alla ditta Sud Appalti, per quanto riguarda la gestione del servizio della nettezza urbana nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e alla ditta Italservizi, relativamente al servizio di pulizia dei locali comunali e di quelli del competente tribunale, si riferisce l'esito degli accertamenti disposti da questo Ministero.

Il 10 maggio 1989 la compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere otteneva dalla locale procura della Repubblica il decreto di sequestro degli atti relativi agli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani degli anni 1986 e 1987, aggiudicati alla ditta Sud Appalti.

La documentazione è al vaglio del magistrato inquirente per un esame approfondito della vicenda.

Il verbale di gara relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani venne approvato dalla giunta municipale di Santa Maria Capua Vetere con deliberazione n. 832 del 9 aprile 1987.

L'atto deliberativo fu esaminato senza rilievi dalla sezione provinciale di Caserta dell'organo regionale di controllo nella seduta dell'8 maggio dello stesso anno.

Nella successiva seduta dell'11 agosto fu poi approvato il relativo contratto.

Il canone annuo dell'appalto del servizio venne fissato, con contratto regolarmente approvato dall'organo di controllo, nella misura di lire 980.103.600, corrispondente all'importo a base d'asta decurtato del ribasso offerto ed accettato del 5 per cento.

L'appalto, della durata di un anno a decorrere dal 14 gennaio 1987, viene tacitamente rinnovato anno per anno, salvo disdetta di una delle due parti contraenti.

Quanto alla ditta Italservizi, da accertamenti esperiti sempre dalla compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere è emerso che, a seguito di verbali di gara nn. 2055 e 2057 del 9 febbraio 1988, l'amministrazione comunale affidava effettivamente in appalto la gestione del servizio di pulizia dei locali comunali e di quelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla società stessa, stipulando i relativi contratti.

Il servizio di pulizia dei locali di pertinenza comunale venne aggiudicato alla Italservizi, avendo la società offerto un ribasso del 27,31 per cento sull'importo a base d'asta, determinando il nuovo prezzo netto di aggiudicazione in lire 232.026.480 annue, oltre IVA.

Il servizio di pulizia degli uffici giudiziari veniva aggiudicato, sempre alla Italservizi, per aver la stessa offerto un ribasso del 19,20 per cento sul prezzo a base d'asta, determinando il nuovo importo netto in lire 339.360.000 annue, oltre IVA.

I verbali della gara di appalto venivano approvati con deliberazioni

consiliari n. 108 e n. 110 del 23 febbraio 1988, esaminate senza rilievi dall'organo regionale di controllo nella seduta del 16 marzo successivo.

I relativi contratti venivano approvati, sempre dall'organo di controllo, il 17 giugno dello stesso anno.

Il 17 gennaio 1989 la Italservizi Sud comunicava formalmente all'amministrazione comunale la disdetta dei contratti stipulati, motivando la decisione nella mancata compensazione del costo della manodopera, sostenuto per far fronte alle prestazioni da eseguire.

Il servizio di appalto veniva comunque prorogato di altri due mesi con deliberazioni approvate dal Comitato regionale di controllo.

Sulla vicenda sono in corso autonome indagini informative dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, promosse nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge 15 novembre 1988, n. 486.

I fatti segnalati dall'onorevole interrogante sono stati assunti come atti dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e registrati al n. 2112/C/89.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 luglio 1990)

MONTINARO, IANNONE, FERRAGUTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che la «3 M» (Metal Meccanica Meridionale spa), che ha in appalto i lavori di manutenzione meccanica nonchè quelli di investimento nello stabilimento Enichem Agricoltura di Manfredonia e in vari altri cantieri nella provincia di Foggia, ha licenziato 16 lavoratori, tra cui tutta la rappresentanza sindacale aziendale, nonchè i segretari zionali di categoria e i segretari responsabili comunali confederali;

denunciata la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni del licenziamento che sembrano dettate dal tentativo di intimidire il sindacato;

se il Governo intenda intervenire per favorire il ritiro immediato del licenziamento stesso.

(4-04244)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. – La riduzione di personale a cui ha proceduto la ditta 3M - Metal Meccanica Meridionale spa è riconducibile ad una cospicua riduzione delle commesse.

La società, che nel 1985 occupava 123 dipendenti, esercita attività di costruzione di metanodotti e di manutenzione industriale.

Per effetto del venir meno dei finanziamenti delle opere comunali di metanizzazione la società ha dovuto registrare un netto calo delle commesse provenienti dalla SNAM, la maggiore sua committente, le quali assorbivano circa il 40 per cento del personale dipendente.

Anche nel settore delle manutenzioni industriali vi è stata una progressiva riduzione di attività conseguente al fermo parziale dello stabilimento Enichem di Manfredonia, determinato dal rischio di inquinamento ambientale.

La 3M ha fatto, così, ripetutamente ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria nel corso degli anni 1988 e 1989, con anticipazione delle relative competenze ai lavoratori. Nel luglio 1989, poichè era in pericolo la sua stessa esistenza, ha dato inizio alla procedura di licenziamento collettivo sulla base dell'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 con riferimento a 35 unità di personale, ridotte successivamente a 16.

Attualmente la società ha in forza 85 dipendenti di cui 13 impiegati.

Il responsabile aziendale ha riferito che solo casualmente il licenziamento ha interessato, tra gli altri, 5 dipendenti i quali rivestono cariche sindacali. Costoro sarebbero stati individuati secondo la graduatoria predisposta ai sensi dell'accordo interconfederale e, quindi, in base a criteri oggettivi che escluderebbero qualsiasi intento antisindacale. A riprova di ciò l'azienda ha sottolineato che sono tuttora in forza alle proprie dipendenze ben 11 direttivi sindacalisti.

I lavoratori licenziati contestano la giustificazione dei licenziamenti e evidenziano che l'azienda non ha mostrato alcuna disponibilità per eventuali soluzioni alternative, pur prospettate dalle organizzazioni sindacali, quali il ricorso ai contratti di solidarietà e/o a sospensione senza retribuzione.

In proposito il locale ufficio del lavoro ha avanzato perplessità in ordine alle motivazioni adottate dall'azienda e alle procedure seguite per addivenire alla riduzione di personale. Ha riferito altresì che soltanto 10 lavoratori, dei 16 licenziati, hanno impugnato il licenziamento ricorrendo all'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 604 del 1966.

L'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice è stata fissata per il giorno 18 maggio 1990, nella quale il pretore ha nominato due consulenti per accertare l'entità della contrazione di commesse di lavoro e la reale utilizzazione della cassa integrazione ordinaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(26 giugno 1990)

PINNA, SPOSETTI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che pervengono da diverse regioni sempre più numerosi rilievi e critiche circa il regolare svolgimento del concorso - tuttora in corso - per 5032 posti di operatore specializzato di esercizio per il settore postale;

che il sistema automatizzato di verifica degli elaborati, consistenti in una prova di dattilografia e in una di calcolo, pur apprezzabile come metodologia volta ad impedire possibili sperequazioni e clientelismi,

avrebbe dato risultati sorprendenti, specie nella prima fase del concorso, attribuendo ad una elevatissima percentuale di candidati - fino al 90 per cento - una votazione pari a zero;

che alla luce di tali risultati, in diversi compartimenti, le prove dei primi candidati sorteggiati sarebbero state annullate e gli stessi rinviati a nuove prove a fine concorso senza che essi ricevessero le necessarie spiegazioni;

che via via che lo svolgimento del concorso procedeva la percentuale degli ammessi alla prova orale inspiegabilmente saliva,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano gli inconvenienti che hanno comportato la sospensione delle prove e la decisione della loro parziale ripetizione;

per quale ragione una elevatissima percentuale di concorrenti sia stata valutata con lo zero;

quale sia il numero e il costo sostenuto dall'amministrazione per l'acquisto delle macchine utilizzate nelle prove e il costo complessivo dell'espletamento del concorso.

(4-03921)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno precisare che l'alto numero dei partecipanti (complessivamente 746.000) al concorso a 5.032 posti di operatore specializzato di esercizio, bandito con decreto ministeriale del 3 maggio 1988, ha indotto ad utilizzare la procedura automatizzata di valutazione degli elaborati espressamente prevista dal decreto ministeriale 28 gennaio 1989 integrativo del bando di concorso, ritenendolo il sistema ottimale per concludere sollecitamente la prima fase concorsuale con le garanzie di imparzialità ed equità che le apparecchiature elettroniche consentono.

Si rileva, inoltre, che la novità della gestione elettronica delle procedure concorsuali ha indotto l'amministrazione a predisporre apposite «avvertenze ai candidati» concordate a livello ministeriale e distribuite a tutte le commissioni esaminatrici, intese non solo a chiarire eventuali dubbi o incertezze circa la tempistica o le fasi di espletamento delle prove, ma anche a fornire, in concreto, un utile strumento-guida per l'utilizzo ottimale delle macchine di calcolo e di dattilografia.

Atteso però che nei giorni 15, 16, 26 e 27 giugno 1989 su 2.282 candidati esaminati in tutte le sedi compartimentali soltanto 42 sono risultati idonei - dei quali ben 28 scrutinati con sistema tradizionale e non utilizzando il computer - si è proceduto all'annullamento delle prove con decreto ministeriale n. 8148 del 28 giugno 1989.

È stata infatti constatata l'eccessiva difficoltà soprattutto in relazione ai tempi consentiti per l'effettuazione sia per salvaguardare l'interesse pubblico - poichè il concorso rischiava di andare quasi totalmente deserto - sia per ossequiare il principio della *par condicio*. Tale annullamento non poteva che interessare tutti gli aspiranti che avevano sostenuto le prove nei suddetti giorni compresi gli idonei, i quali, peraltro, se non riconvocati, tenuto conto della capacità espressa superando prove più impegnative, avrebbero perduto la possibilità di migliorare la loro posizione nella graduatoria di merito.

Circa la elevata percentuale di concorrenti con valutazione «zero», essa è dovuta alla circostanza che, in base ai criteri di valutazione, la votazione inferiore a 4 è stata portata a «zero», al fine di evitare che conseguisse l'idoneità, ottenendo la media del «sei», quel candidato che avesse ottenuto un'alta votazione soltanto in una delle due prove pratiche, evitando così che concludesse positivamente la prima fase concorsuale colui che avesse dimostrato una grave carenza in una delle due prove per il tipo di concorso e la professionalità richiesta.

Per quanto riguarda il progressivo aumento degli ammessi alle prove orali, si fa presente che ciò è riscontrabile in tutti i concorsi.

Il costo complessivo del concorso in parola - comprese le macchine - ammonta a lire 13.933.212.900; ma occorre tener presente che, essendo state tutte le apparecchiature convenientemente riutilizzate, il loro acquisto ha costituito, in pratica, solo un'anticipata fornitura di materiali, che sarebbe stato, comunque, necessario acquisire in prosieguo; la procedura automatizzata ha consentito di realizzare un consistente risparmio in termini di tempo e di impiego di personale a livello dirigenziale e direttivo.

È superfluo evidenziare come la distrazione di un contingente di funzionari, che sarebbe stato necessario per la correzione degli elaborati, avrebbe provocato di fatto un costo superiore a quello computabile suddividendo la spesa globale per il numero degli esaminati.

Infine, non si può non tener conto che il sistema elettronico ha consentito di realizzare una parità di trattamento per i concorrenti e di obiettività di valutazione che trascende le valutazioni di costo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(13 luglio 1990)

PIZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* - Per sapere quali urgenti e definitivi provvedimenti intendano adottare per eliminare l'ostacolo frapposto dalla capitaneria di porto di Trapani, che ha emesso un'ingiunzione di demolizione riguardante il Museo dei Mille e il Centro studi «Garibaldi» di Marsala, adducendo che l'opera si sta realizzando su area demaniale: ciò è pretestuoso e frutto di una superficiale valutazione di cose, in quanto la stessa area è stata proprio destinata dal piano comprensoriale n. 1 come «verde attrezzato» al monumento ai Mille e la legge Galasso n. 431 del 1985 l'ha esclusa dal novero di quelle vincolate, per cui si sarebbe dovuto chiedere un preventivo parere di utilizzo alla competente sovrintendenza.

La superiore richiesta è motivata, oltre che dalla necessità che siano subito ripresi i lavori interrotti, per i quali sono già stati stanziati circa 4 miliardi dalla regione, dall'attesa dell'intera cittadinanza di Marsala, che aspira da oltre cento anni alla realizzazione dell'opera come fatto non solo locale, ma anche e soprattutto come testimonianza nel tempo di una delle pagine più significative della storia nazionale, tanto è vero che alla posa della prima pietra del monumento presenziarono l'allora Presidente del Consiglio Craxi e le maggiori autorità civili e politiche.

(4-01653)

(1° giugno 1988)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione in oggetto per delega del Governo, si deve preliminarmente precisare che i beni del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 32 dello statuto della regione Sicilia, sono assegnati alla regione medesima, salvo quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. L'amministrazione regionale si avvale, per l'esercizio delle relative attribuzioni, delle capitanerie di porto che operano in relazione funzionale con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684.

Ciò premesso, con riferimento all'oggetto specifico dell'interrogazione, da informazioni assunte presso la capitaneria di porto di Trapani risulta che, in data 7 dicembre 1985, il comune di Marsala chiese alla capitaneria di porto di Trapani la concessione di 2.000 metri quadrati di suolo demaniale marittimo per realizzare il monumento ai Mille; fu avviata quindi la relativa istruttoria richiedendo i pareri previsti per le opere di difficile rimozione.

Il 29 marzo 1986, il comune di Marsala chiese l'anticipata occupazione dell'area, ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione, per la posa della prima pietra del monumento ai Mille che doveva essere effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In relazione a ciò fu richiesto il parere della soprintendenza archeologica di Palermo, che diede il nulla osta, e successivamente quello della soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Palermo che richiese invece l'invio di ulteriore documentazione cui il comune di Marsala ha provveduto in data 15 ottobre 1987. L'istruttoria fu poi sospesa in attesa del parere indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'anticipata occupazione dell'area.

Ciò nonostante, dal sopralluogo effettuato il 9 marzo 1988, la capitaneria di porto rilevò l'esistenza di lavori in corso per la realizzazione del monumento e la modifica, anch'essa priva di autorizzazione, delle aree adibite a verde pubblico.

Ai sensi dell'articolo 54 del codice della navigazione la capitaneria di porto segnalò il fatto alla pretura di Marsala ed emise la conseguente ingiunzione di sgombero.

La capitaneria sollecitò quindi il parere della soprintendenza ai beni culturali e ambientali che ritenne di non pronunciarsi nel merito in quanto le opere ricadevano in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976.

Va peraltro precisato che dalla legge n. 431 del 1985 effettivamente non deriva alcun ostacolo alla realizzazione del citato monumento, tuttavia lo stesso non risulta compreso nelle eccezioni previste dal predetto articolo 15, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976, e ricade interamente su area demaniale marittima, già in concessione al comune di Marsala come zona verde.

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

(3 luglio 1990)

PIZZOL. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che, come è stato riportato da notizie di stampa, il presidente della provincia di Treviso ha recentemente dichiarato che nel comune di Gaiarine (Treviso) «sotto un telone», senza nessun monitoraggio di sicurezza, vi sono 52.000 metri cubi di materiale altamente tossico che attendono di essere inertizzati, dichiarando inoltre che ciò costituisce una vera e propria «bomba ecologica», l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di detta situazione;

se essa risulti effettivamente quale sopra descritta dal presidente della provincia di Treviso e quali provvedimenti siano stati eventualmente adottati dal suindicato presidente nell'ambito delle proprie competenze o quali provvedimenti siano stati adottati dal Ministro al fine di far cessare l'eventuale stato, o pericolo, di inquinamento ambientale.

(4-04409)

(7 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.

Il sindaco del comune di Gaiarine fece eseguire in data 30 aprile 1987 ai vigili urbani un prelievo di materiale nella zona adiacente il cimitero comunale della frazione di Campomolino, nella quale era stata segnalata la presenza di una discarica abusiva.

I vigili eseguirono il prelievo ed il materiale venne consegnato al laboratorio del presidio multizonale di prevenzione dell'USL n. 10 di Treviso.

Il risultato delle analisi eseguite dallo stesso laboratorio consentì di stabilire che si trattava di rifiuti tossici e nocivi, così classificati ai sensi della normativa vigente.

Consequentemente l'amministrazione comunale segnalò il fatto ai competenti uffici della regione Veneto e dell'amministrazione provinciale di Treviso, richiedendo l'intervento dei due enti per gli ulteriori accertamenti del caso e per l'eventuale bonifica dell'area.

Nel corso di una riunione tenutasi presso la sede dell'amministrazione provinciale di Treviso venne assunta la decisione di affidare all'ingegner Pietro Ferracin di Treviso l'incarico per l'esecuzione dei sondaggi che venne poi conferito in data 1° settembre 1987.

Le operazioni di accertamento e ricerca vennero quindi immediatamente iniziate eseguendo preliminarmente un rilievo dettagliato planimetrico e altimetrico delle aree interessate.

Dall'esame della carta delle linee isofreatiche in dotazione alla regione Veneto è emerso che l'area interessata dalla discarica abusiva si trova in zona di risorgiva o, quanto meno, al limite della stessa. Infatti, il livello medio della falda si trova a circa un metro sotto il piano di campagna.

In questa situazione il materiale posto a discarica non avrebbe potuto inquinare l'acqua della falda se non nel caso di inversione di flusso della stessa.

Le indagini ed i prelievi periodici eseguiti nei pozzi in funzione nel territorio circostante hanno confermato quanto sopra.

Al fine di tenere sotto controllo la discarica e il comportamento della falda sono stati infissi nel terreno 4 pozzi di osservazione

piezometrica, estesa fino alla profondità di 10 metri, in tubo di acciaio da 120 millimetri con cuffia di chiusura superiore. I pozzi furono infissi in data 10-13 novembre 1987. Da essi vennero eseguiti prelievi alle seguenti date:

- 1) 13 novembre 1987;
- 2) 25 novembre 1987;
- 3) 22 giugno 1988.

È stato inoltre eseguito un prelievo dalle acque del «laghetto» in data 27 ottobre 1987.

Il professionista incaricato ha comunicato che a breve verrà effettuato un ulteriore prelievo che dovrebbe chiudere definitivamente la fase di osservazione.

Le analisi eseguite sulle acque prelevate dai pozzi non hanno rilevato presenza di inquinamento di rifiuti tossici-nocivi.

Si segnala comunque che anche i pozzi privati in esercizio a Campomolino e dintorni non hanno presentato tracce di inquinamento.

Non appena sarà stato eseguito il prossimo prelievo e le conseguenti analisi verrà studiata una proposta di sistemazione definitiva della discarica di cui trattasi.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(9 luglio 1990)

PIZZOL, ZANELLA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che nel mese di gennaio 1989 la società Iveco-FIAT ha rilevato la società SICCA spa di Vittorio Veneto (Treviso), operante nel settore della produzione di telai per autobus, che occupa attualmente 340 dipendenti;

che la società Iveco-FIAT, al momento della acquisizione della società SICCA, si era impegnata con le maestranze e le organizzazioni sindacali a mantenere i livelli produttivi e occupazionali in atto;

che non risulta attualmente, né è prevedibile a breve termine, una diminuzione della domanda dei beni prodotti dall'azienda in parola;

che in data 26 ottobre 1989 la direzione della società Iveco-FIAT ha annunciato il licenziamento di 60 dipendenti,

si chiede di conoscere:

1) se il Governo sia informato circa i programmi produttivi della società Iveco-FIAT nel settore della produzione di telai per autobus;

2) se il Governo non ritenga di verificare se nel caso in esame sia già in atto una operazione economica a carattere monopolistico tendente ad eliminare dal mercato una azienda che, in precedenza, quando apparteneva a proprietà diversa, svolgeva attività in concorrenza con quella della Iveco-FIAT, società notoriamente di livello nazionale e multinazionale e potenzialmente in grado di assumere una posizione monopolistica della produzione di cui si tratta;

3) quali interventi il Governo abbia eventualmente intenzione di effettuare al fine di salvaguardare l'attività produttiva e occupazionale

dell'azienda in questione da cui ricevono lavoro indotto molte piccole aziende del settore metalmeccanico dell'area nord-orientale della provincia di Treviso.

(4-04024)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti si fa presente che, a seguito di un accordo sottoscritto tra le parti presso questo Ministero, sono stati assunti i seguenti impegni:

la sospensione in cassa integrazione a zero ore di 60 lavoratori, strutturalmente esuberanti;

l'utilizzazione del pensionamento per anzianità contributiva;

il ricorso all'incentivazione delle uscite;

l'agevolazione della costituzione di cooperative di lavoro;

l'impegno delle organizzazioni sindacali di categoria ad attivarsi per il miglior funzionamento degli strumenti di uscita e ad esprimere parere favorevole alle istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Si precisa, inoltre, che presso il Ministero è in fase istruttoria la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi aziendale per la concessione dei benefici straordinari di cassa integrazione guadagni per 6 mesi e che 4 mesi prima della scadenza di tale trattamento le parti verificheranno la situazione aziendale in atto a quella data e le prospettive produttive, occupazionali e di mercato relative al futuro dell'azienda stessa.

Si fa presente, comunque, che le parti medesime si incontreranno ogni 6 mesi per verificare l'attuazione di quanto concordato, l'evoluzione della situazione aziendale, anche con riferimento all'andamento degli interventi pubblici nel settore dell'autotrasporto di persone e il funzionamento degli strumenti individuati.

Si dà, infine, assicurazione che il Ministero si attiverà perchè gli impegni assunti nel predetto accordo vadano, per quanto di competenza, a buon fine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(26 giugno 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Per sapere:

se ci sono direttive per un controllo a tappeto sugli iscritti a Democrazia Proletaria;

se risulta essere avviata o conclusa una indagine dei carabinieri o della polizia nei confronti di un cittadino di Pescara, Regina Michele, responsabile di aver svolto attività per Democrazia Proletaria;

come si concilia tale fatto con la libertà di associazione e di pensiero.

(4-00445)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non risultano essere state impartite direttive per un «controllo a tappeto» degli iscritti a Democrazia Proletaria.

È stata, invece, esperita un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di Michele Regina, a seguito del suo fermo, effettuato a Parigi nel 1985 dalla polizia francese perchè in contatto con il gruppo terroristico «Action Directe».

Si soggiunge che il padre del Regina nell'ottobre del 1987 sporgeva denuncia alla procura della Repubblica di Pescara, lamentandosi che un carabiniere aveva chiesto al figlio se ancora svolgeva attività politica per Democrazia Proletaria.

Al riguardo, nel successivo mese di dicembre il giudice istruttore del tribunale di Pescara emetteva decreto di non doversi promuovere l'azione penale per assenza di fatti di rilievo penale nel comportamento dei carabinieri.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 luglio 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Per sapere:

se non intendano mettere in condizioni di riflettere i *partners* della NATO, onde rivedere la decisione di trasferire gli F16 a Capo Rizzuto (anche per raffreddare gli entusiasmi del sindaco di Crotona che ormai sogna la base già installata e caso mai trasformata nel tempo per usi diversi), alla luce dei nuovi avvenimenti internazionali tesi a creare, sulla spinta della politica di distensione voluta da Gorbaciov e assecondata da Bush, nuove condizioni di pace per i popoli della terra;

se non ritengano opportuno smentire, con una presa di posizione, le attese e la disponibilità della popolazione di Crotona a convivere «serenamente» con la base militare, come afferma il sindaco socialista di Crotona, e tranquillizzare la stragrande maggioranza della popolazione di Isola Capo Rizzuto che ha detto chiaramente no all'insediamento NATO.

(4-03497)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione del rispiegamento in Italia del 401° stormo di F-16 americani, attualmente di stanza in Spagna, è stata oggetto di approfondita considerazione in occasione del dibattito svoltosi in Parlamento nel giugno 1988, allorchè venne approvata la decisione del nostro Governo di aderire al pressante invito rivoltagli dalla NATO ad assumersi, nell'interesse collettivo della sicurezza alleata, l'onere politico in parola, nel presupposto di un concorso finanziario dell'intera Alleanza alla predisposizione del sito destinato ad accogliere gli aerei.

L'esigenza del mantenimento in Europa di questa componente del dispositivo difensivo alleato era stata unanimemente riconosciuta dalla

NATO, soprattutto in ragione del fatto che la perdita del 401° stormo si sarebbe tradotta in un insostenibile peggioramento del già grave squilibrio nel confronto delle forze in Europa.

Tale peggioramento avrebbe seriamente compromesso le prospettive di sviluppo positivo dei negoziati di disarmo Est-Ovest, che mirano alla ricerca di sempre più alti livelli di reciproca sicurezza a sempre più bassi e paritari livelli delle forze. Infatti, ancorchè il necessario principio della asimmetria delle riduzioni possa considerarsi acquisito nel contesto negoziale Est-Ovest, tuttavia la sua concreta applicazione incontra, ovviamente, tanto maggiori difficoltà quanto più ampio risulta lo squilibrio che il meccanismo delle progressive riduzioni asimmetriche è chiamato a colmare.

Concordando unanimemente di conservare in Europa il 401° stormo, a salvaguardia delle prospettive di sempre maggiori traguardi nel campo del disarmo e della demilitarizzazione del rapporto Est-Ovest, la NATO si è ispirata a finalità che hanno trovato nel Vertice atlantico del maggio 1989 un significativo e promettente rilancio cui l'Italia ha del resto contribuito in modo particolarmente attento ed incisivo nell'ambito della permanente consultazione interatlantica, tanto multilaterale che bilaterale.

Per quanto attiene poi agli specifici sviluppi negoziali CFE concernenti le forze aeree - sviluppi che da parte italiana si auspicano vivamente - essi non sembrano poter sfuggire ai principi sopra richiamati. Talchè, fino a quando la NATO riterrà indispensabile per il mantenimento della sicurezza e della stabilità europee la presenza in Europa del 401° stormo di F-16 e la relativa base di Crotona, il Governo italiano manterrà fede all'impegno a suo tempo assunto di fronte all'Alleanza atlantica, con il pieno appoggio del Parlamento nazionale.

È quindi comprensibile che, nella presente e delicata congiuntura internazionale Est-Ovest, una autonoma iniziativa italiana, svincolata dall'unanime concorso dell'Alleanza atlantica nel suo insieme, e diretta a sospendere le predisposizioni del sito destinato ad accogliere il 401° stormo in Italia, si porrebbe in antitesi rispetto all'obiettivo prioritario perseguito dal nostro paese e dalla NATO, cioè quello del disarmo nella sicurezza.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(17 luglio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che la pratica dell'affidamento di mansioni superiori è ampiamente utilizzata e diffusa sia su tutto il territorio nazionale che tra tutte le categorie professionali e dirigenziali delle poste;

che spesso e volentieri l'esercizio di tali funzioni si protrae per anni e che molti operatori hanno persino «festeggiato» il decennale di svolgimento di mansioni di livello superiore;

che tale situazione crea un certo disagio soggettivo e non poca attendibilità amministrativa, manifestandosi come una sorta di precarietà indefinita;

che è stata recentemente approvata la legge cosiddetta «omnibus», reclamata come attesa e sospirata sanatoria di molte situazioni in sofferenza, ivi compresa quella suddescritta,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'articolo 2 della predetta legge contemplici, al di là dei casi espressamente previsti, anche il passaggio dalla qualifica di operatore specializzato di esercizio a dirigente di esercizio;

se ciò non è dato, come si intenda sanare questa omissione che penalizza l'area più interessata al problema, considerata la quantità di personale coinvolto in tale situazione;

quante siano le unità per categoria complessivamente utilizzate per lo svolgimento di mansioni superiori in modo continuativo.

(4-04374)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno premettere che le difficoltà di ordine pratico connesse alla prima applicazione dell'ordinamento del personale introdotto dalla legge n. 101 del 1979, la massiccia partecipazione ai concorsi nonché le numerose osservazioni formulate, in tempi diversi, dalla Corte dei conti in merito alle procedure di espletamento ed al criterio di valutazione dei titoli, hanno comportato un notevole ritardo nella redazione della graduatoria dei vincitori e nelle relative nomine.

Si è pertanto reso necessario conferire temporaneamente le relative funzioni a dipendenti di qualifica immediatamente inferiore, ai sensi dell'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

La situazione è stata sostanzialmente identica per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali a causa delle difficoltà incontrate nell'applicazione della disciplina dettata dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme d'accesso alla dirigenza statale e nell'organizzazione dei relativi corsi.

La legge 25 ottobre 1989, n. 355, ha inteso sanare la situazione sopra rappresentata: essa, infatti, mira, da un lato, al superamento del fenomeno dello svolgimento da parte del personale di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita, consentendo ai dipendenti interessati di accedere alla categoria superiore mediante concorsi circoscrizionali per titoli professionali e, dall'altro, a porre fine al contenzioso verificatosi nell'ambito delle aziende postelegrafoniche che ha impedito l'attuazione delle norme recate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

In particolare l'articolo 2 della citata legge n. 355 del 1989 prevede l'attribuzione dei posti disponibili, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, mediante concorsi interni per titoli professionali cui può partecipare il personale che fino al 31 dicembre 1986 ed almeno

per un anno effettivo di servizio, anche non continuativo, abbia svolto le mansioni proprie della qualifica superiore cui si riferisce il concorso.

La norma in questione non prevede, invece, il passaggio alla qualifica di dirigente di esercizio in quanto in data 6 marzo 1989 è stato già bandito un concorso interno per titoli professionali a 3123 posti riservato al personale che al 1° gennaio 1985 rivestiva la qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio.

L'articolo 5 della legge medesima prevede inoltre il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente mediante scrutinio per merito comparativo, riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento, ed il conferimento dei posti relativi agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 mediante corso-concorso breve, riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento ed a quelli direttivi con una anzianità di servizio di almeno nove anni.

Si trasmettono, infine, gli uniti prospetti relativi al personale che svolge attualmente le funzioni superiori evidenziando, tuttavia, che tali incarichi verranno a cessare quasi totalmente non appena sarà data attuazione alle disposizioni previste dalla legge di cui sopra.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(13 luglio 1990)

23 LUGLIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 104

ALLEGATO 1

DIREZIONI PROVINCIALI - CIRCOLI COSTRUZIONI TT. AL 31 DICEMBRE 1989

		DIREZIONI COMPARTIMENTALI														TOTALI								
DA CATEGORIA	A CATEGORIA	Piemonte	Lombardia	Veneto	Trentino	Friuli Venezia-Giulia	Emilia Romagna	Liguria	Marche	Umbria	Toscana	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	TOTALI			
2° Usciere capo	3° Usciere capo		1					1				3									2	7		
4° Dattilografo	5° Operaio spec. es.	1	1					1											1		2	3		
4° Coadiutore	5° Operaio spec. es.			4		2			1		2		1						2		6	23		
4° Operaio spec.	5° Capo operaio	4	8			3		1			9					3			6		29	29		
4° Operatore T.L.C.	5° Vig. oper. spec. off.					3												12			21	21		
	5° Oper. spec. eserc.		28				121	180		8												337		
4° Operatore eserc.	5° Vigilante	271	11	224	51	73	36	20	29		210	293	16	1	5	55		49	8	60	1.415	1.415		
4° Oper. trasp.	5° Vigilante	2	9	4	1	1	6	2	1		5	1	3	1	1	5		1	2	6	50	50		
5° Oper. spec. es.	6° Dirigente es.	514	213	453	94	231	564	433	186	125	518	739	165	79	340	148	74	196	231	446	5.741	5.741		
	6° Revisore (nuova qual.)	12		36	20	9	16	12	4		7		7		14			17	40	20	214	214		
5° Oper. spec. off.	6° Perito	31	84	6	4	2	14	20	3		15	1						1		36	217	217		
5° Vigilante	6° Dirigente es.	5					7	1			4		2						1		20	20		
5° Ass. disegnatore ordinatore	6° Ass. e disegn. co-ordinatore	2		3			2	1			2			1	1				2		15	15		
	6° Geometra						204	136	87	29	194	217	51	12	5	40	26	19	32	138	1.777	1.777		
6° Dirigente es.	7° Dirigt. princ. es.	177	81	180	67	82	204	136			3	3									3	3		
	7° Programmatore	2	2																			7	7	
6° Revisore (nuova qual.)	7° Dirig. princ. es.	1					14		1									1		2	28	28		
	7° Programmatore			7	1	1	3				1									2	15	15		
6° Geometra	7° Geometra coord.	6	8	7	6	6	5	4	1		7	11		3				1	1	10	76	76		
	7° Programmatore												1									1	1	
6° Perito	7° Perito coord.	46	33	48	16	30	56	34	9		26	91	1	2	14	28		3	54	52	543	543		
	7° Programmatore																					5	5	
6° Ass. dis. coord.	7° Ass. e dis. capo	2																	3					
	7° Programmatore																							
7° Dirig. princ. es.	8° Dirig. sup. es.	39	11	31	8	18	52	34	9	12	61	45	20	6		16	9	13	24	42	450	450		
7° Geometra coord.	8° Geometra capo	5		2	2	2	2		1		2	2		1		2			2	2	23	23		
7° Perito coord.	8° Perito capo	8	2	3	3	2	7	4	2		6	6				2		3	11		59	59		
7° Programmatore	8° Progr. capo		1	3							3		1					1	4		13	13		
	Totali ...	1.127	493	1.011	278	470	1.109	884	334	174	1.072	1.415	268	106	379	297	110	316	426	824	11.093	11.093		

FUNZIONARI DIRETTIVI E DIRIGENTI

Funzioni superiori conferite presso organi centrali:

Ruolo amministrativo	63
Ruolo TLC	23
Ruolo costruzioni	1
Ruolo trasporti	3
Ruolo AM	3
Ruolo TAM	14

Funzioni superiori conferite presso organi periferici:

Ruolo amministrativo	196
Ruolo TLC	28
Ruolo costruzioni	22
Ruolo trasporti	10
Ruolo AM	2
Ruolo TAM	5

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE CENTRALE ULA - DIVISIONE II - SEZIONE II

*Personale incaricato di funzioni superiori suddiviso per province
e per compartimenti*

(Situazione al 1° marzo 1990)

COMPARTIMENTI	PROVINCE	DPE (VII livello) con funzioni superiori	DE (VI livello) con funzioni superiori	OSE U (V livello) con funzioni superiori	TOTALE
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	Torino	24	80	153	257
	Alessandria	2	8	88	98
	Aosta	-	4	31	35
	Asti	1	6	67	74
	Cuneo	2	14	148	164
	Novara	4	36	93	133
	Vercelli	1	27	73	101
	Totale ...	34	175	653	862
LIGURIA	Genova	13	32	88	133
	Imperia	4	9	35	48
	La Spezia	1	8	22	31
	Savona	7	23	41	71
	Totale ...	25	72	186	283
LOMBARDIA	Milano	95	222	426	743
	Bergamo	2	38	146	186
	Brescia	6	62	174	242
	Como	1	68	174	243
	Cremona	3	14	57	74
	Mantova	3	15	47	65
	Pavia	2	19	80	101
	Sondrio	-	9	35	44
	Varese	5	43	131	179
	Totale ...	117	490	1.270	1.877
TRENTINO - ALTO ADIGE	Trento	2	26	97	125
	Bolzano	3	15	23	41
	Totale ...	5	41	120	166

(Segue: ALLEGATO 2)

COMPARTIMENTI	PROVINCE	DPE (VII livello) con funzioni superiori	DE (VI livello) con funzioni superiori	OSE U (V livello) con funzioni superiori	TOTALE
VENETO	Venezia	14	59	195	268
	Belluno	-	15	51	66
	Padova	1	61	118	180
	Rovigo	1	14	39	54
	Treviso	6	45	71	122
	Verona	4	53	85	142
	Vicenza	7	34	101	142
	Totale ...	33	281	660	974
FRIULI - VENEZIA GIULIA	Trieste	2	14	29	45
	Gorizia	-	5	16	21
	Pordenone	-	11	35	46
	Udine	8	50	79	137
	Totale ...	10	80	159	249
EMILIA - ROMAGNA	Bologna	19	43	80	142
	Ferrara	7	25	39	71
	Forlì	5	28	69	102
	Modena	10	33	80	123
	Parma	1	13	104	118
	Piacenza	2	10	41	53
	Ravenna	1	13	21	35
Reggio Emilia .	5	23	40	68	
	Totale ...	50	188	474	712
MARCHE	Ancona	4	19	45	68
	Ascoli Piceno ..	3	9	28	40
	Macerata	3	16	39	58
	Pesaro	-	8	45	53
	Totale ...	10	52	157	219
UMBRIA	Perugia	7	16	77	100
	Terni	1	3	20	24
	Totale ...	8	19	97	124

(Segue: ALLEGATO 2)

COMPARTIMENTI	PROVINCE	DPE (VII livello) con funzioni superiori	DE (VI livello) con funzioni superiori	OSE U (V livello) con funzioni superiori	TOTALE
TOSCANA	Firenze	19	50	195	264
	Arezzo	-	17	39	56
	Grosseto	-	-	-	-
	Livorno	2	10	27	39
	Lucca	2	18	56	76
	Massa Carrara .	1	4	22	27
	Pisa	6	8	46	60
	Pistoia	1	3	26	30
	Siena	4	19	47	70
	Totale ...	35	129	458	622
LAZIO	Roma	92	117	154	363
	Frosinone	1	16	46	63
	Latina	2	12	24	38
	Rieti	-	-	-	-
	Viterbo	2	10	22	34
	Totale ...	97	155	246	498
ABRUZZO	Pescara	2	5	17	24
	Chieti	3	4	79	86
	L'Aquila	-	4	35	39
	Teramo	-	10	46	56
	Totale ...	5	23	177	205
MOLISE	Campobasso ...	-	4	20	24
	Isernia	1	1	21	23
	Totale ...	1	5	41	47
CAMPANIA	Napoli	35	80	88	203
	Avellino	1	19	15	35
	Benevento	-	7	21	28
	Caserta	-	-	-	-
	Salerno	-	-	-	-
	Totale ...	36	106	124	266

(Segue: ALLEGATO 2)

COMPARTIMENTI	PROVINCE	DPE (VII livello) con funzioni superiori	DE (VI livello) con funzioni superiori	OSE U (V livello) con funzioni superiori	TOTALE
PUGLIA	Bari	17	11	25	53
	Brindisi	2	10	22	34
	Foggia	2	14	7	23
	Lecce	10	35	26	71
	Taranto	2	6	11	19
	Totale ...	33	76	91	200
BASILICATA	Potenza	2	10	42	54
	Matera	1	10	21	32
	Totale ...	3	20	63	86
CALABRIA	Reggio Calabria	3	19	49	71
	Catanzaro	3	42	61	106
	Cosenza	7	21	82	110
	Totale ...	13	82	192	287
SICILIA	Palermo	10	56	66	132
	Agrigento	6	19	33	58
	Caltanissetta ...	3	12	16	31
	Catania	5	88	70	163
	Enna	1	9	21	31
	Messina	3	17	63	83
	Ragusa	-	8	2	10
	Siracusa	2	11	20	33
	Trapani	2	6	4	12
	Totale ...	32	226	295	553
SARDEGNA	Cagliari	9	92	31	132
	Nuoro	-	33	-	33
	Oristano	-	-	-	-
	Sassari	3	21	35	59
	Totale ...	12	146	66	224
	Totale generale	559	2.366	5.529	8.454

ALLEGATO 3

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Consiglieri amministrativi	61
Consiglieri TLC	20
Consiglieri OCIT	5
Consiglieri informatica	4
Revisori coordinatori	70
Revisori tecnici coordinatori	6
Revisori	13

POLLICE. - *Al Ministro del commercio con l'estero.* - Per sapere:

se non ritenga in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione il comportamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) che - adeguandosi all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987, nonché ad una decisione del TAR del Lazio e ad una delibera del consiglio generale dell'ICE - ha liquidato al personale in servizio gli arretrati relativi al lavoro straordinario del 1° semestre 1976, comprensivi degli interessi e della rivalutazione monetaria, mentre non riconosce lo stesso diritto al personale in quiescenza, al quale tuttavia le somme relative al suddetto lavoro straordinario sono state trattenute dalla liquidazione all'atto del pensionamento. Nè vale la giustificazione addotta di non meglio precisate obiezioni da parte del Ministero del tesoro in qualità di organo di controllo, dal momento che - secondo quanto risulta - il suddetto Ministero non ha frapposto alcun ostacolo al pagamento degli arretrati in questione ai dipendenti parastatali che si trovavano in forza al Ministero stesso provenienti da enti superflui e successivamente passati ad altri enti;

se non ravvisi in tale atteggiamento gli estremi di omissione di atti di ufficio per la mancata osservanza dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987 che testualmente dice: «I compensi per le prestazioni del lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria».

(4-04469)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Il problema sollevato dall'onorevole interrogante è da ritenersi favorevolmente concluso. In proposito, si rileva che questa amministrazione aveva dato il proprio assenso alla delibera adottata dall'Istituto per il commercio estero in materia sin dall'8 luglio 1989. Le procedure di liquidazione ivi previste interessavano complessivamente 1.015 dipendenti dei quali 727 ancora in servizio e 288 in posizione di quiescenza.

Il Ministero del tesoro peraltro - con successiva lettera - formulò alcune osservazioni sulla delibera stessa. In particolare venne rilevato che la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto non sembrava autorizzare la sola riliquidazione d'ufficio, con tariffe orarie aggiornate, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinarie eseguite nel primo semestre 1976, ma anche la liquidazione, ora per allora, di prestazioni eccedenti i limiti consentiti e a suo tempo non liquidate.

Furono pertanto richiesti all'Istituto per il commercio estero ulteriori elementi chiarificatori con conseguente invito a sospendere le erogazioni ancora da effettuare.

A seguito delle tempestive precisazioni fornite dall'Istituto per il commercio estero, che sostenne di non aver proceduto ad alcuna liquidazione di prestazioni eccedenti i limiti consentiti ma di aver operato in modo assoluto sul monte ore a suo tempo autorizzate e già liquidate, e successivamente alla presa d'atto di tale situazione da parte del Ministero del tesoro, questo Ministero ha informato l'Istituto per il commercio estero - con nota del 15 marzo 1990 - circa la definizione della questione.

L'Istituto per il commercio estero, quindi, allo stato, ha già provveduto ad effettuare le liquidazioni in questione nei confronti del personale in servizio mentre sta ultimando le stesse operazioni, che ovviamente comportano tempi più lunghi, nei confronti del personale cessato dal servizio.

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

(10 luglio 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Per conoscere se non ritengano di dovere al più presto chiarire la circostanza rivelata da Licio Gelli al giornalista Enzo Pugliese che lo ha intervistato per «Punto Critico». Alla domanda: «L'ammiraglio Antonino Geraci sul «Corriere della Sera» del 9 gennaio lo ha definito «un mascalzone», cosa risponde a Geraci?» Gelli ha detto: «Solo che nel 1981, dopo la pubblicazione degli ormai famosi elenchi, venne a trovarmi all'Hotel Intercontinentale di Ginevra in compagnia di Fabrizio Trecca». Una risposta particolarmente grave anche perchè lo stesso Gelli, alla successiva domanda postagli dal giornalista: «È mai stato citato per danni ovvero querelato o denunciato da quanti hanno dichiarato di essere stati da lei arbitrariamente inseriti nelle liste P2?» ha seccamente dichiarato «No!».

Tutto questo anche in rapporto alla risposta data dal Ministro della difesa ad una interrogazione presentata dal sottoscritto sulla posizione dell'ammiraglio Antonino Geraci, risposta non rispondente a verità per alcuni fatti, elusiva su altri, come un articolo di serrata critica apparso sempre su «Punto Critico» ha ampiamente dimostrato. A proposito infatti della mancata promozione ad ammiraglio di squadra non risponde assolutamente a verità, come detto dal Ministro, che Geraci vinse dinanzi al TAR del Lazio. Risulta invece che il TAR del Lazio, con

sentenza del 28 maggio 1984, respinse il ricorso presentato da Geraci avverso la sua mancata nomina ad ammiraglio di squadra tanto che il Geraci si appellò al Consiglio di Stato. Nelle more del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e dopo la sentenza del TAR del Lazio che annullò la sanzione di stato inflittagli dal generale Monastra che aveva riconosciuto il Geraci appartenente alla Loggia P2 - come lo stesso Gelli lascia intendere nell'intervista che appare su «Punto Critico» - l'ammiraglio Geraci fu promosso al grado di ammiraglio di squadra.

Per quanto riguarda l'inchiesta condotta dal generale Monastra sull'ammiraglio Geraci, nessuna spiegazione precisa è stata data dal Ministro della difesa in merito al comportamento dell'Avvocatura. Questa avrebbe dovuto infatti sostenere, appellando la sentenza del TAR, che la durata dell'inchiesta formale deve concludersi in 90 giorni, prorogabili per una sola volta, soltanto quando riguarda ufficiali dell'Esercito. Nessun termine è prescritto per gli appartenenti alla Marina e quindi il caso Geraci non rientrava nella clausola dei 90 giorni. Ma, a parte questo, l'Avvocatura avrebbe dovuto far notare che la norma sulle inchieste era stata emanata nell'aprile del 1943, in tempo di guerra, e quindi nelle condizioni in cui il protrarsi dell'esame di un illecito (ad esempio di un militare appartenente a reparto operante) poteva costituire un elemento di discriminazione a danno di chi rischiava la vita e costituire un invito all'illecito. Ovviamente la situazione è ben diversa in tempo di pace.

L'Avvocatura dello Stato poteva ancora far rilevare che, essendo gli inquisiti 46 e dovendosi prevedere un esame finale complessivo, al fine di non commettere ingiustizie, non era pensabile che potessero bastare i 90 o 180 giorni dell'inchiesta perchè ciò avrebbe consentito in media un esame della durata di 1,9 giorni, compresi i festivi ($9:46=1,9$) e questo tempo, anche raddoppiato, non può essere certo considerato sufficiente.

Alla luce dei fatti esposti, il sottoscritto chiede di sapere se non si intenda fornire valutazioni precise e non equivoche sull'errata risposta data dal Ministro della difesa sulla vicenda TAR-Geraci e di conoscere nei particolari le ragioni addotte dall'Avvocatura dello Stato per non ricorrere in Consiglio di Stato avverso la sentenza che annullava la punizione inflitta all'ammiraglio Antonino Geraci per la sua appartenenza alla Loggia P2 di Licio Gelli.

(4-04806)

(17 maggio 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per il Governo.

La prima parte dell'interrogazione si riferisce a fatti e circostanze che sembrano esulare completamente da questioni di competenza del Governo e sulle quali, quindi, il Governo stesso non può essere chiamato istituzionalmente a pronunciarsi.

Sulla vicenda dell'avanzamento dell'ammiraglio Geraci si forniscono le seguenti più ampie notizie a completamento di quanto in precedenza comunicato.

Per il 1983, raggiunto dal turno di avanzamento, l'ufficiale fu escluso dall'aliquota di valutazione in quanto, per ragioni di servizio, non aveva potuto completare l'anno di comando di divisione. Raggiunta tale condizione, l'ammiraglio Geraci venne valutato nel 1984 sia per tale

anno che per il 1983, conseguendo giudizio di idoneità ma riportando un punteggio non sufficiente a farlo rientrare nel numero dei promuovendi. Avverso tale giudizio l'interessato propose ricorso, che il TAR respinse (e non «accolse» come, riprendendo una frase contenuta in una precedente interrogazione, fu erroneamente detto in risposta alla stessa). L'appello al Consiglio di Stato proposto dall'ammiraglio non risulta ancora deciso.

In relazione alla vicenda P2, l'ammiraglio Geraci fu poi sospeso dalla valutazione per gli anni 1985 (articolo 22 della legge n. 1137 del 1985), 1986 (articolo 21 della predetta legge) e 1987 (articolo 22 citato). Una volta definita la predetta vicenda nel modo che l'onorevole interrogante conosce, l'ufficiale, valutato nel 1988 con riferimento anche agli anni di sospensione 1985, 1986 e 1987, fu giudicato al primo posto della graduatoria di merito relativa all'anno 1985.

In risposta a una precedente interrogazione sono state comunicate notizie che sembra contengano esaurienti chiarimenti sugli altri quesiti posti dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(17 luglio 1990)

SANESI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Alla luce delle recenti notizie dalle quali risulta sempre più precaria la stabilità della storica collina di San Miniato in Firenze;
considerato:

che, dopo un sopralluogo effettuato dagli esperti della soprintendenza ai beni architettonici e dei tecnici del comune, lo stato della collina è stato dichiarato «estremamente pericoloso» a causa di costanti smottamenti;

che da tempo all'università di Firenze il dipartimento di scienza della terra della facoltà di geologia aveva deciso di intervenire sulla zona ed aveva a riguardo studiato un progetto di risanamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda, finalmente, prendere provvedimenti definitivi attraverso uno studio eventualmente integrato rispetto a similari iniziative che sta per assumere l'amministrazione comunale fiorentina, che metta in luce le cause dell'attuale situazione e prospetti contemporaneamente gli eventuali rimedi, anche in relazione alla salvaguardia delle strutture della chiesa di San Salvatore e della basilica di San Miniato direttamente interessate dallo smottamento della collina;

se non si ritenga urgente ed opportuno, di fronte alla sempre più drammatica situazione dei beni culturali fiorentini, prevedere una specifica legge per la salvaguardia del patrimonio artistico e storico della città di Firenze.

(4-04266)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, a seguito di notizia apparsa su quotidiani

fiorentini del 16 dicembre 1989 circa gravi dissesti statici alla chiesa e al cimitero monumentale di San Miniato ed alla chiesa di San Salvatore a Monte in Firenze, dovute, come riportato da suddetta notizia, a sommovimenti del terreno verificati il giorno precedente da tecnici della Protezione civile, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze di questo Ministero effettuava un immediato sopralluogo.

Da tale sopralluogo è emerso che lo stato di conservazione della chiesa di San Miniato ed il relativo convento con chiostro non presentava fenomeni indotti da eventuali sommovimenti del terreno, ma solo limitati degradi dovuti a spinte di copertura nella parte conventuale; per l'annesso cimitero erano presenti cedimenti differenziali nel muro di cinta, anche se di vecchia data, dichiarati di recente accentuazione dai padri operanti; analogamente, anche la chiesa di San Salvatore a Monte, il cui quadro fessurativo si riferiva ad abbassamenti di piano fondale e scorrimento, presentava tali fenomeni.

In seguito veniva insediata una commissione di studi interdisciplinare, convocata dal comune di Firenze, a cui hanno partecipato, oltre a rappresentanti della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, tecnici della Protezione civile, dei vigili del fuoco, del provveditorato alle opere pubbliche, della commissione grandi rischi del Ministero della protezione civile, esperti e rappresentanti dei servizi tecnici della regione Toscana e del comune di Firenze.

La commissione ha presentato nel gennaio 1990 una relazione al comune di Firenze in cui disponeva:

a) di intervenire con un piano di monitoraggio, che consenta di seguire l'evoluzione del fenomeno sia sul terreno che sui manufatti insistenti nell'area, fra cui il cimitero monumentale di San Miniato, la chiesa ed il convento di San Salvatore;

b) di effettuare interventi di somma urgenza:

1) bonifica idraulica dell'area cimiteriale, con parziale rifacimento del sistema fognario interno ed esterno;

2) consolidamento e/o ripristino dei muraglioni di sostegno esistenti sull'area.

Degli interventi descritti, il comune di Firenze deve ancora predisporre il relativo progetto da trasmettere per l'approvazione alla predetta soprintendenza.

Nel contempo, la soprintendenza di Firenze, a seguito di sopralluogo effettuato dal sottoscritto, ha programmato di intervenire autonomamente sulla chiesa e sul convento di San Miniato e sta elaborando la relativa perizia di spesa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

FACCHIANO

(20 luglio 1990)

SIGNORELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere quali siano i motivi che hanno portato a non dare corso alla realizzazione dell'idea, già brevettata, riguardante il microtelefono portatile personale che può sostituire l'attuale microfono in uso nei

telefoni pubblici, tenendo conto che la peculiarità della innovazione potrebbe fornire ogni opportuna protezione igienico-sanitaria ad una utenza sempre più frequentemente costretta ad imbattersi in telefoni pubblici, i cui microfoni risultano imbrattati con ogni tipo di materiale, tra cui rossetti per labbra, gomme «americane» masticate e perfino ricoperti con profilattici usati.

Considerando i prossimi eventi sportivi internazionali che interesseranno l'Italia e che potrebbero recare con sé un aggravamento dei riferiti deprecabili quanto pericolosi comportamenti, si chiede inoltre di sapere se non sia opportuno provvedere in tempo alla salvaguardia della pubblica salute utilizzando il suesposto brevetto, o quale altro raggiunga lo stesso effetto, da parte dello Stato.

(4-03799)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che sulla base delle disposizioni vigenti tutti gli apparati da interconnettere alla rete pubblica di telecomunicazioni debbono essere preventivamente omologati e che il competente Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, a tutt'oggi, non ha omologato alcun tipo di microtelefono. L'adozione di tale dispositivo comporterebbe comunque sostanziali modifiche agli apparecchi pubblici attualmente attivi (circa 450.000) ed in conseguenza una notevole spesa per cui è da escludere un eventuale suo impiego quanto meno nel prossimo futuro.

Peraltro la concessionaria SIP ha previsto nel programma quadriennale 1990-1993 l'introduzione di terminali d'utente personali di piccole dimensioni in due distinti servizi: il servizio radiomobile telepoint ed il servizio radiomobile cellulare.

Per quanto riguarda il servizio radiomobile telepoint si informa che trattasi di un servizio la cui introduzione, anche se in un primo momento in via sperimentale, consentirà all'utente di realizzare comunicazioni radio (solo in uscita), tra il suo apparecchio telefonico personale tascabile e la stazione radio di base, connessa alla rete pubblica (a distanza non superiore a 200 metri), equipaggiate con canali radio; tali stazioni radio-base saranno ubicate in luoghi particolarmente affollati (stazioni ferroviarie, alberghi, stadi, eccetera).

La sperimentazione, che si propone di approfondire tutte le problematiche connesse ad un'eventuale ampia diffusione del servizio, prenderà avvio nel corso dell'anno con l'installazione di stazioni radio-base pubbliche in due delle principali città italiane, per un totale di circa 1.000 linee di accesso e con un'offerta di circa 10.000 terminali personali.

Questi apparecchi del tipo «cordless» (senza cordone) fanno uso di un codice personale per la contabilizzazione del traffico che viene poi addebitato sulla bolletta relativa all'impianto telefonico domestico.

Con l'attivazione del nuovo sistema radiomobile cellulare analogico a 900 Mhz è stata possibile una notevole espansione sul territorio nazionale del servizio stesso e si stima che al 1993 fruiranno del servizio almeno 700.000 utenti.

Le caratteristiche del sistema sono tali che sarà possibile utilizzare terminali personali tascabili (in un primo tempo limitati alle 12 città

sede dei campionati del mondo di calcio più Venezia e Padova) del peso di circa 400 grammi.

Per quanto riguarda i microfoni in uso nei telefoni pubblici è necessario far presente che la medesima SIP ha significato che dalle risultanze delle analisi effettuate dall'istituto di igiene dell'Università di Roma sull'igiene dei telefoni ad elevata utilizzazione è emerso che l'uso di tali apparecchi non presenta particolari rischi per gli utilizzatori.

Le prove di laboratorio, infatti - ha continuato la concessionaria - hanno messo in luce che il ricevitore telefonico presenta gli stessi germi patogeni rilevabili su tutti gli oggetti o superfici esposti al contatto pubblico (maniglie delle porte, passamani dei tram, treni o altri mezzi di trasporto pubblico, eccetera).

Nel corso del predetto studio è stata, inoltre, condotta una ricerca sulla letteratura scientifica internazionale esistente in materia da cui è stato possibile rilevare che l'uso del telefono pubblico non è mai considerato come causa principale di trasmissione di malattie infettive.

La concessionaria SIP ha, comunque, precisato di aver già disposto, nell'ambito del programma di manutenzione delle apparecchiature telefoniche pubbliche, una periodica disinfezione del microtelefono con i prodotti ritenuti più idonei allo scopo, indicati nella ripetuta ricerca.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI

(13 luglio 1990)

SPETIČ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere se sia a conoscenza della trasmissione che la seconda rete televisiva ha mandato in onda nella giornata di martedì 31 maggio 1988, verso le ore 9,30, e dedicata in parte ai problemi della minoranza italiana in Istria (Jugoslavia), dal momento che in tale occasione è stato trasmesso un servizio sull'Istria, da cui, a quanto pare, è stata espunta un'intervista chiarificatrice del presidente dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, cioè del rappresentante più autorevole di tale comunità, membro del parlamento federale di Belgrado e che il conduttore della trasmissione ha ritenuto di fare in diretta delle considerazioni politiche inopportune, sostenendo tra l'altro che la minoranza slovena in Italia sarebbe meglio tutelata di quella italiana nella Repubblica socialista di Slovenia, pur dovendo sapere che la Repubblica socialista di Slovenia (a differenza di quella croata) tutela la comunità italiana anche con il bilinguismo integrale, con scuole italiane e con altre forme di tutela sul posto di lavoro, mentre è, al contrario, la comunità slovena in Italia ad attendere, a quarant'anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, una legge organica di tutela dei suoi diritti finora misconosciuti, al punto da negare alle comunità slovene della provincia di Udine persino il diritto all'istruzione nella propria lingua materna, per cui una serie di gruppi parlamentari ha dovuto ripresentare anche nella X legislatura specifiche proposte di legge in merito.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se non si intenda intervenire presso la concessionaria RAI e presso la direzione della seconda rete televisiva affinché tali episodi non vengano a ripetersi e sia ristabilita la verità, almeno per qual che riguarda la minoranza slovena in Italia, dedicandole sulla stessa Rete un servizio adeguato, nonché quando verrà data attuazione alla legge n. 103 del 1976 che, nell'ambito della riforma della RAI, aveva previsto anche trasmissioni televisive in lingua slovena, oggetto peraltro di altra interrogazione cui l'interrogante non ha mai avuto risposta.

(4-01665)

(1° giugno 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentale ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Nondimeno, allo scopo di poter disporre di adeguati elementi di valutazione in merito a quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che nel servizio della seconda rete TV, andato in onda il 31 maggio 1988 nell'ambito del programma «L'Italia s'è desta», è stato trasmesso materiale di repertorio già utilizzato per altri servizi sugli stessi argomenti. In sostanza il servizio si proponeva di trattare un argomento che è stato a lungo oggetto di analisi e di indagini da parte della stampa italiana e non intendeva certo rivolgere critiche alle leggi jugoslave sulle etnie ed in particolare a quelle di tutela della minoranza italiana.

Per quanto riguarda, poi, il quesito relativo alla realizzazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, si fa presente che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di predisporre gli schemi di rinnovo delle convenzioni da stipulare con la RAI per le trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ladina, francese e slovena, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975.

Per quanto attiene in particolare all'attivazione da parte della RAI di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, si precisa che il testo redatto dal citato gruppo di lavoro prevede, tra l'altro, la realizzazione di una terza rete televisiva parallela a quella attuale; ciò al fine di evitare l'interruzione dei programmi italiani sulla terza rete TV-RAI.

Si evidenzia, tuttavia, che la realizzazione della predetta rete è subordinata al reperimento delle frequenze da utilizzare, reperimento che presenta difficoltà, atteso che le stesse risultano in atto occupate da emittenti private.

Si fa presente, infine, che all'atto parlamentare 4-00395, presentato dall'onorevole interrogante sullo stesso argomento, è stata data risposta in data 30 maggio 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(13 luglio 1990)

TRIPODI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che qualche giorno fa è stato compiuto un vile attentato mafioso contro il sindaco di Taurianova (Reggio Calabria), geometra Marcello Romeo, perpetrato mediante una scarica di pallettoni contro l'ingresso dell'abitazione, attentato che avrebbe potuto causare conseguenze gravissime ai familiari del primo cittadino;

che Romeo presiede un'amministrazione composta di una maggioranza democratica e di sinistra che ha costretto per la prima volta all'opposizione la Democrazia cristiana, impersonificata dal noto Francesco Macri, determinando una rottura con le vecchie gestioni del potere locale, caratterizzate dall'affarismo, dal clientelismo e dalle irregolarità amministrative, delle quali si è occupata molte volte la magistratura,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si ritenga che alla base dell'attentato mafioso non vi sia un'azione terroristica diretta a punire il sindaco e l'amministrazione comunale per le rotture che hanno effettuato con le cosche mafiose che precedentemente erano penetrate nella vita dell'ente locale;

2) se non si consideri l'attentato contro il sindaco un attacco all'ordinamento democratico rappresentato dalle istituzioni locali;

3) quali misure siano state o saranno adottate per individuare gli autori dell'attentato e gli eventuali mandanti o suggeritori;

4) quali provvedimenti, in relazione alle richieste formulate nel corso della manifestazione popolare che si è svolta subito dopo l'attentato, si intenda mettere in atto per garantire la vigilanza e la sicurezza degli amministratori di Taurianova;

5) quali misure di prevenzione e di repressione si intenda finalmente attuare per sconfiggere la delinquenza mafiosa che nella Piana di Gioia Tauro ha raggiunto livelli veramente inquietanti.

(4-01626)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. - Sull'episodio, segnalato dall'onorevole interrogante, sono state compiute dalla compagnia dei carabinieri di Taurianova

indagini le quali non hanno tuttavia consentito di giungere all'individuazione dei responsabili.

Dagli accertamenti svolti non sono comunque emersi elementi che possano attribuire la causa dell'attentato a motivazioni di carattere politico o amministrativo.

Sta di fatto che il giudice istruttore presso il tribunale di Palmi ha archiviato il procedimento penale per il danneggiamento compiuto contro l'abitazione di Marcello Romeo, il quale dal febbraio dello scorso anno non ricopre più la carica di sindaco di Taurianova, ma mantiene solo quella di consigliere comunale.

Sia la sede del municipio sia l'abitazione di Marcello Romeo, all'epoca in cui svolgeva la funzione di sindaco, sono state comunque incluse tra gli obiettivi sensibili, sottoposti a vigilanza mirata ed assidua da parte dei carabinieri.

Si soggiunge che la località, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è inclusa in una provincia, oggetto di specifiche iniziative di carattere preventivo e repressivo programmate da questo Ministero per potenziare quantitativamente e migliorare qualitativamente l'azione e la presenza delle forze di polizia.

In tale ambito, l'espansione e la diffusione di interessi criminosi nella Piana di Gioia Tauro viene costantemente seguita dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, che ha rivolto particolare attenzione alla unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova presso la quale ha disposto, in stretta intesa con la procura della Repubblica di Palmi, un accesso ispettivo tuttora in corso.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 luglio 1990)

TRIPODI. - *Ai Ministri della marina mercantile, delle finanze, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* - Per sapere:

se siano a conoscenza che, in località Catona di Reggio Calabria, la spiaggia della Marinella, uno degli ultimi lembi di costa non ancora travolti dalla speculazione e dall'inquinamento, è stata ceduta in concessione dalla capitaneria di porto (Reggio Calabria o Villa San Giovanni) ad una impresa di calcestruzzo per la realizzazione di un cantiere per la produzione di conglomerati cementizi e scogli artificiali che occupano il migliore tratto di litorale, impedendo ai cittadini ed ai turisti di fare uso dell'arenile;

se siano informati che tale situazione ha provocato uno stato di diffuso malcontento tra le popolazioni;

quali misure intendano mettere in atto, ognuno per la propria competenza, per revocare immediatamente la concessione in quanto, oltre a danneggiare gli interessi collettivi, è stata decisa in aperta violazione della «legge Galasso» sulla salvaguardia delle coste.

(4-03512)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione specificata in oggetto si precisa che la capitaneria di porto di Reggio Calabria ha rilasciato alla ditta Domenico Arena, previo espletamento della prevista istruttoria, la concessione demaniale di durata annuale di un'area marittima di metri quadrati 2.000, ubicata in località Catona di Reggio Calabria, al fine di permettere alla suddetta ditta di realizzare la posa di massi di calcestruzzo necessari ai lavori di ristrutturazione, per conto del Genio civile delle opere marittime, di tre scogliere a difesa dell'abitato.

Tale concessione, infine, considerata l'estensione della spiaggia nella località predetta, non ha determinato apprezzabili impedimenti all'uso dell'arenile da parte dei cittadini.

Nè sembra possa ravvisarsi violazione della «legge Galasso», sulla salvaguardia delle coste, in quanto l'area in questione è stata rilasciata in concessione alla citata ditta Arena solo ai fini della posa e stagionatura dei massi di calcestruzzo.

Il Ministro della marina mercantile

VIZZINI

(3 luglio 1990)

VISIBELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che i direttori delle carceri sono nell'occhio del ciclone e, con essi, tutti gli operatori penitenziari;

che ogni giorno i *mass-media* danno la nuova notizia: ora ne arrestano uno, ora un altro è sotto inchiesta, poi l'altro si fa sparare, ed ancora un altro deve correre ai ripari per proteggere la propria incolumità e quella della sua famiglia dalle minacce della 'ndrangheta;

che non è possibile che, al di là della «notizia», nessuno si renda conto che qualcosa, sotto sotto, non va;

che il professor Nicolò Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, in più circostanze, nei suoi scritti su «la Repubblica» e, da ultimo, sul «Corriere della sera», ha tentato di aprire uno spiraglio, di dare una chiave di lettura al «malessere» che, da sempre, opprime questi atipici pubblici dipendenti ed, in genere, gli operatori penitenziari;

che in data 23 marzo 1989, ancora, su «la Repubblica», il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena lancia un grido di allarme per la situazione degli agenti di custodia: questa volta, a chiare lettere, prende posizione, lancia un messaggio chiaro, inequivocabile, che non può, come sempre, andare al vento;

che gli operatori penitenziari, direttori in testa, vivono una situazione di lavoro da «metamorfosi» kawkiane: all'insegna della spinta innovatrice e riformista che ha prodotto una legislazione penitenziaria di avanguardia, essi vivono il pubblico impiego, da un lato (operativamente), quali *manager* e operatori altamente qualificati, dall'altro (normativamente), alla stregua degli «impiegatuncoli» di un qualsiasi carrozzone burocratico. Infatti, incredibile a dirsi, non c'è alcuna differenza (salvo una modesta «indennità penitenziaria») fra un direttore penitenziario (cui fanno capo mille responsabilità) ed un qualsiasi funzionario direttivo dell'amministrazione statale;

che da anni l'universo penitenziario chiede una «riforma» che, globalmente, comprenda tutto il personale che opera negli istituti di pena e ne adegui la normativa alle reali dinamiche lavorative;

che si tratta di personale che svolge funzioni atipiche, complesse, che hanno ad oggetto esseri umani privati della libertà: non si può, quindi, continuare a trattarli come gli altri, le cui funzioni sono ben delineate e standardizzate;

che non è più possibile, nell'ambito di una politica penitenziaria in evoluzione esponenziale, ritardare ancora la riforma di smilitarizzazione degli agenti di custodia che, in unico contesto, organicamente, disciplinano definitivamente tutte le professionalità che operano negli istituti di pena;

che, come giustamente fa rilevare il professor Amato, su «la Repubblica» del 23 marzo 1989, «fino ad ora molti si sono apprezzabilmente battuti per dare all'Italia un sistema penitenziario fra i più avanzati del mondo, ma paradossalmente quasi nessuno si è preoccupato del personale, al quale, pure, per attuarlo, è richiesto un impegno via via più ampio delicato complesso»;

che il personale appare, oggi, quale figlio illegittimo di madre «giustizia», demotivato, perchè dequalificato, mal pagato, non opportunamente protetto e disciplinato da normative non in linea con i tempi: eppure, a quello stesso personale sono demandati, dalla legislazione penitenziaria, compiti delicatissimi e, talvolta, rischiosissimi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) a che punto sia il processo di riforma del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie;

2) se nell'ambito di tale riforma si sia provveduto, organicamente, a disciplinare tutte le «professionalità» che operano nel «penitenziario», con particolare riferimento a quella dei «direttori», cui tutta l'organizzazione fa capo;

3) quali iniziative si intenda prendere a tutela di quei direttori (e delle loro famiglie) che, operando in situazioni particolari (istituti in cui sono ristretti detenuti a maggior indice di pericolosità, istituti ubicati in zone ove la criminalità organizzata ha già fatto, materialmente, sentire la sua sfida alle istituzioni), mettono a repentaglio la propria incolumità;

4) se non sia il caso di istituire (in luogo di una direzione generale facente parte di un unico Ministero) un vero e proprio «Dipartimento delle carceri» che, quale azienda autonoma, gestisca la «cosa penitenziaria» con dipendenze funzionali, dal Ministero dell'interno, per quanto attiene all'ordine ed alla sicurezza, dal Ministero di grazia e giustizia, per quanto attiene alla esecuzione, vera e propria, delle misure privative della libertà.

(4-03111)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Il disegno di legge, recante l'«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», contenente il progetto di riforma del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 9 marzo 1990.

Nell'ambito di tale riforma sono state inserite alcune disposizioni che interessano la struttura penitenziaria nel suo complesso.

In particolare, è stato previsto che alla direzione degli uffici centrali dell'amministrazione penitenziaria possano essere nominati, oltre ai magistrati, attualmente unici titolari, anche i funzionari dell'amministrazione stessa.

È stata prevista, inoltre, la istituzione dei provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti, organi amministrativi periferici dell'amministrazione penitenziaria, mediante i quali verrà attuato un efficace decentramento, a livello regionale, delle molteplici attività facenti oggi capo a questa Direzione generale.

Tali provveditorati regionali che, in sostanza, sostituiranno gli attuali 9 uffici degli ispettori distrettuali degli istituti di prevenzione e pena per adulti, dovranno necessariamente essere provvisti del personale occorrente attraverso relativi aumenti degli organici.

A capo di ogni provveditorato regionale è posto un dirigente superiore dell'amministrazione penitenziaria, con funzioni di provveditore regionale.

Infine, è stata prevista anche l'istituzione del ruolo tecnico per l'edilizia penitenziaria, che consentirà di risolvere i molteplici problemi del settore.

Per quanto concerne le iniziative per la tutela dell'incolumità dei direttori, questo Ministero ha posto sempre particolare cura ed attenzione intervenendo con iniziative sia di carattere generale che particolare, al fine di prevenire qualsiasi inconveniente che possa compromettere la sicurezza del personale e dei suoi familiari.

Quanto all'ultimo dei quesiti formulati dall'onorevole interrogante, va ricordato che fino al 1922 operava, nell'ambito del Ministero dell'interno, una Direzione generale delle carceri e che, molto opportunamente, la competenza a trattare gli affari del settore penitenziario venne allora trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

Non sembra ipotizzabile, oggi, un sia pur parziale ritorno a quella disciplina, non risultando possibile una valutazione della sicurezza negli istituti di pena, e quella degli stessi istituti di pena, disgiunta dalla insopprimibile necessità di commisurarla alle esigenze di trattamento rieducativo del detenuto, come prescrive la Costituzione.

I momenti di valutazione comune fra i titolari dei due Dicasteri e le rispettive amministrazioni, per gli aspetti che riguardano anche la sicurezza pubblica nel suo complesso ed il coordinato assolvimento dei compiti delle forze di polizia, fra le quali la legge comprende anche gli agenti di custodia, non mancano, sono frequenti e si svolgono in un clima di intesa e di collaborazione.

Accanto alle sedi istituzionali, rappresentate dal Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si pongono, all'occorrenza, molteplici sedi di confronto e di raccordo anche a livello tecnico-operativo o periferico.

Peraltro, per lo specifico problema del coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari, venne istituito, nel maggio 1977, un apposito organismo, diretto da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri e collegato con le autorità di pubblica sicurezza e

penitenziarie, che ha dato ottimi risultati, senza incidere sull'ormai tradizionale e naturale assetto delle attribuzioni, e delle relative responsabilità, dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(12 luglio 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Richiamata la propria interrogazione 4-02339 del 26 ottobre 1988, con cui veniva evidenziata la carenza di locali dell'ufficio locale marittimo di Trani, tanto che in previsione dell'assegnazione di una imbarcazione con equipaggio il comune di Trani, per i problemi logistici connessi al personale militare di equipaggio, pur non essendo a tanto tenuto, era stato costretto a trarre, a propria cura e spese, in locazione un appartamento;

evidenziato che, come riportato anche dalla stampa quotidiana, in occasione della effettiva assegnazione in questi giorni dell'unità navale, che non solo avrà i tradizionali compiti di polizia marittima e di soccorso in mare ma anche e soprattutto quelli attinenti al servizio antinquinamento, l'alloggio locato dal comune è ancora privo di idoneo impianto elettrico;

ritenuto che il porto di Trani (città turistica) dal 1985 ha avuto un notevole incremento, particolarmente nel settore della nautica da diporto, tanto da farne uno dei primi della costa adriatica della Puglia, con oltre 600 barche ormeggiate,

l'interrogante chiede di sapere quali sollecite iniziative siano già state poste in essere, anche consequenzialmente alle positive e promettenti risposte fornite alla predetta interrogazione del 1988 sull'argomento, per dotare la città di un ufficio marittimo confacente all'importanza della città di Trani, atteso che, comunque ed inequivocabilmente, gli uffici di cui sopra non possono più essere allocati nello stabile di via Statuti marittimi, date le sue ristrette dimensioni.

(4-03910)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione specificata in oggetto si segnala che la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) ha disposto l'accantonamento di 140 miliardi per il rifinanziamento del programma 1990-1992 per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della Marina mercantile.

Il relativo schema di provvedimento è stato diramato per la preventiva adesione dei Ministeri concertanti. In esso per l'anno 1990 è compreso anche l'ampliamento della sede dell'ufficio locale marittimo di Trani.

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

(3 luglio 1990)